Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 giugno 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

SOMMARIO

1952

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1952, n. 1.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1951 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella rubrica dell'Assessorato alle attività sociali è istituito un fondo di L. 100.000.000, da utilizzarsi sino al 31 dicembre 1952 per concorrere nell'attività assistenziale della Nazione a favore dei danneggiati dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951.

Le spese relative saranno disposte a termini della legge 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, previo parere di apposita Commissione nominata dal Consiglio regionale e composta di membri del medesimo.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui al cap. n. 48 del bilancio dell'esercizio 1950 ed al cap. n. 55 del bilancio dell'esercizio 1951 sono cumulati in un unico fondo da impiegare, sino al 30 settembre 1952, per domande di contributo presentate entro il 31 agosto 1951 ai fini previsti dalla legge regionale 10 novembre 1950, n. 20.

E' autorizzato l'aumento di L. 40.000.000, a carico dell'esercizio 1951, del fondo di cui al comma precedente.

Art. 3.

Gli stanziamenti di cui al cap. n. 49 del bilancio dell'esercizio 1950 ed al cap. n. 56 del bilancio dell'esercizio 1951 sono cumulati in un unico fondo da impiegare, sino al 30 settembre 1952, per domande di contributo presentate entro il 31 agosto 1951 ai fini previsti dalla legge regionale 10 novembre 1950, n. 21.

Art. 4.

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1951, la complessiva spesa di L. 60.050.000 di cui L. 53.550.000 da iscriversi nella parte ordinaria e L. 6.500.000 nella parte straordinaria del bilancio, rubrica Assessorato agricoltura e foreste, per il funzionamento degli uffici passati alla Regione ai sensi dell'art. 86, punto 3, del decreto Presidenziale Regionale 30 giugno 1951, n. 574, gli emolumenti al personale degli uffici stessi e la gestione delle foreste demaniali regionali, per il quadrimestre settembre-dicembre 1951.

Art. 5.

Nello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1951 (tabella *A*) sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 2-*bis* (di nuova istituzione). — Reddito delle foreste. (quadrimestre settembre-dicembre 1951), (art. 58 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 e art. 55 D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574) . L. 74.000.000

Cap. 4. — Interessi sui fondi pubblici e privati di proprietà della Regione . . . . » 26.250.000

Cap. 7. — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione (art. 63 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 e legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1) L. 31.700.000

Cap. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione (maggiori accertamenti riferentisi all'esercizio 1949) » 25.153.606

Totale in aumento . . . L. 157.103.606

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951 (tabella *B*), sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 38. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 R. D. 18 novembre 1923, n. 2440) L. 9.431.394

Cap. 46. — Personale tecnico della Regione addetto alle Sezioni specializzate ed agli uffici distaccati dipendenti dagli Ispettorati dell'agricoltura delle provincie di Trento e di Bolzano: *stipendi ed assegni vari di carattere continuativo*, indennità di licenziamento » 12.000.000

Cap. 60. — Spese, sussidi, concorsi e contributi per la costituzione e lo sviluppo dei Consorzi di miglioramento fondiario, con speciale riguardo alla irrigazione, fertirrigazione e bonifica, anche in dipendenza delle costruzioni idroelettriche » 4.000.000

Cap. 70. — Personale degli uffici istituiti nel territorio delle provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione idraulico-forestale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento » 2.500.000

Cap. 83. — Personale dell'Assessorato e degli uffici dipendenti e personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Assessorato: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento » 2.800.000

Cap. 107. — Personale dell'Ufficio derivazione acque: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento » 4.350.000

Cap. 122. — Personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco addetti a servizi di interesse regionale: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento » 4.065.000

Cap. 141. — Personale addetto agli Uffici tavolari: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, indennità di licenziamento, supplenze per ferie » 12.000.000

Cap. 143. — Compenso per lavoro straordinario e compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio » 2.000.000

Cap. 166. — Fondo a disposizione per l'attuazione di provvedimenti legislativi a favore dell'industria e del commercio (spesa ripartita) » 30.000.000

Cap. 168. — Fondo a disposizione per l'attuazione di provvedimenti legislativi a favore del turismo (spesa ripartita) » 40.000.000

Cap. 178. — Spesa straordinaria per l'acquisto di macchine e materiale antincendio; spese per il primo assestamento dei Corpi dei vigili del fuoco » 10.000.000

Totale in diminuzione . . L. 133.146.394

In aumento:

Cap. 4. — Spesa per il Consiglio regionale L. 3.000.000

Cap. 9. — Indennità di carica al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori » 1.000.000

Cap. 27. — Spese per affitto, canone d'acqua, riscaldamento, illuminazione, pulizia, tasse e varie degli Uffici regionali centrali » 2.500.000

Cap. 42. — Compensi per lavoro straordinario e compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto ai servizi agrari dell'Assessorato . . . . . . » 400.000

Cap. 48. — Compensi per lavoro straordinario e compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto alle Sezioni specializzate ed agli uffici distaccati L. 500.000

Cap. 55. — Spese per la concessione di contributi a piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario (legge regionale 10 novembre 1950, n. 20) » 40.000.000

Cap. 66-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti al personale degli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste » 1.000.000

Cap. 66-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'arredamento, l'attrezzatura tecnica ed il funzionamento degli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste » 1.600.000

Cap. 66-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli automezzi e motomezzi in dotazione degli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste » 400.000

Cap. 71. — Indennità e rimborso di spese per missioni al personale degli uffici istituiti per la sistemazione idraulico-forestale. » 800.000

Cap. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste » 6.500.000

Cap. 82-*ter* (di nuova istituzione). — Gestione delle segherie ed altri stabilimenti ad utilizzazione in economia di prodotti delle foreste » 44.000.000

Cap. 82-*quater* (di nuova istituzione). — Imposte, sovraimposte, canoni e censi gravanti le foreste » 1.200.000

Cap. 82-*quinquies* (di nuova istituzione). — Stipendi al personale delle foreste demaniali della Regione *per memoria*

Cap. 82-*sexies* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti al personale delle foreste demaniali della Regione » 600.000

Cap. 82-*septies* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale delle foreste demaniali della Regione » 500.000

Cap. 82-*octies* (di nuova istituzione). — Compenso per lavoro straordinario e compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale delle foreste demaniali della Regione » 250.000

Cap. 82-*nonies* (di nuova istituzione). — Fitto locali in uso agli uffici dell'Amministrazione delle foreste demaniali della Regione » 100.000

Cap. 82-*decies* (di nuova istituzione). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione mobili, riscaldamento ed illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, manutenzione di locali » 400.000

Cap. n. 151. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto » 1.000.000

Cap. n. 165. — Spese per la sistemazione, la manutenzione e la sorveglianza dei bacini montani e per l'esecuzione di opere nuove ed integrative con speciale riguardo dei danni forestali causati dalle valanghe e delle opere di difesa contro le valanghe » 8.000.000

Cap. 165-*bis* (di nuova istituzione). — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati relativi al demanio forestale » 4.000.000

Cap. 165-*ter* (di nuova istituzione). — Lavori di rimboschimento, di risanamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà della Regione » 2.500.000

Cap. 168-*bis* (di nuova istituzione). — Interventi a favore dell'industria alberghiera regionale (provvedimento legislativo in corso d'approvazione) » 40.000.000

Cap. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore dei danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951 . . . . » 100.000.000

Cap. 183-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione della Regione ad enti o società proponentisi la valorizzazione dei prodotti industriali ed agricoli. (Provvedimento legislativo in corso di approvazione) . L. 30.000.000

Totale in aumento . . L. 290.250.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 febbraio 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1952, n. 2.
Disciplina e revisione delle licenze di commercio.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso o al minuto, rilasciate nelle provincie di Trento e Bolzano, devono trasmettere ai rispettivi Comuni, debitamente riempito e in duplice copia, il modulo conforme all'allegato *A*, fornito a cura dell'Assessorato regionale. Una copia verrà restituita a prova dell'avvenuta consegna. Unitamente al modulo sopra detto dovrà essere trasmessa una copia semplice della licenza.

Art. 2.

Il sindaco disporrà la chiusura temporanea dell'esercizio da sette a trenta giorni nei confronti dei titolari di licenza, i quali non abbiano ottemperato entro il termine fissato agli obblighi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso non potrà essere consentita la riapertura dell'esercizio fino a quando il titolare della licenza non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi disposti dall'art. 1.

Art. 3.

Entro 45 giorni dalla data prevista nell'art. 1 i Comuni, previo controllo fra i dati indicati dai titolari delle licenze con l'allegato *A* di cui all'art. 1 e quelli risultanti dalle registrazioni comunali, devono trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione le denunce loro pervenute, nonchè i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo previsto all'art. 1 e un elenco delle licenze rilasciate e non ancora attivate.

Art. 4.

Entro il giorno 10 di ogni mese i Comuni dovranno trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione, un elenco contenente gli estremi delle nuove licenze rilasciate, di quelle cessate, di quelle revocate, e ogni altra variazione.

Tale comunicazione dovrà essere fatta su opposito modulo, anche se negativa.

Art. 5.

In base agli estremi comunicati dai Comuni, le Camere di commercio di Trento e Bolzano eseguiranno le rilevazioni statistiche delle licenze comunali di commercio.

Art. 6.

Una Commissione per la provincia di Trento e una per la provincia di Bolzano, sulla base delle denuncie presentate e di quelle altre rilevazioni che potranno ritenere necessario effettuare, sentite le rispettive organizzazioni di categoria, formeranno l'elenco delle voci tipo, che devono essere indicate sulle licenze e l'elenco degli articoli che possono essere venduti sotto ciascuna voce e li trasmetteranno alle rispettive Camere di commercio.

Le Camere di commercio di Trento e Bolzano trasmetteranno detti elenchi alla Giunta regionale la quale, ottenuta l'approvazione del Consiglio regionale, provvederà alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Giunta regionale ha facoltà di apportare a detti elenchi successive modifiche che si rendessero necessarie.

Con la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* gli elenchi divengono obbligatori nella Regione.

Art. 7.

Le Commissioni previste al primo comma dell'articolo precedente sono istituite e nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e commercio. Ciascuna di esse è presieduta da un Assessore provinciale, designato dalla Giunta provinciale

Della Commissione per la provincia di Bolzano fanno parte quattro membri, di cui uno della Camera di commercio, due delle Organizzazioni sindacali dei commercianti, un tecnico competente nella materia, designato dalla Giunta comunale di Bolzano. Tutti i membri dovranno essere scelti su terne proposte dai relativi organi esecutivi

Della Commissione per la provincia di Trento fanno parte quattro membri, di cui uno della Camera di commercio, uno delle organizzazioni sindacali dei commercianti, uno della Federazione dei consorzi cooperativi e un tecnico competente nella materia, designato dalla Giunta comunale di Trento. Tutti i membri dovranno essere scelti su terne proposte dai relativi organi esecutivi.

Farà inoltre parte di ciascuna Commissione, con voto consultivo, un membro per ognuna delle categorie a cui si riferiscono le voci delle licenze, di volta in volta chiamato in relazione alle voci sulle quali devesi deliberare, e scelto su una terna, proposta dalle organizzazioni sindacali interessate.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni faranno carico al bilancio dell'Assessorato all'industria e commercio, parte straordinaria.

Art. 8.

I Comuni, dopo la pubblicazione degli elenchi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e in base alle istruzioni che verranno impartite dalla Commissione di cui al precedente art. 7, uniformeranno le voci iscritte sulle singole licenze e quelle degli elenchi predetti.

Art. 9.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi merceologici nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, i titolari depositeranno le licenze all'ufficio comunale, il quale rilascerà ricevuta dell'avvenuta consegna.

Il sindaco, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio stabile, entro 90 giorni dal termine fissato per la consegna, provvederà a restituire dette licenze con le eventuali modifiche od al rilascio delle nuove licenze.

Contro le decisioni del sindaco è ammesso ricorso alla Commissione regionale, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. Il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 10.

Possono essere rilasciate nuove licenze soltanto per le voci comprese negli elenchi.

Art. 11.

Le licenze non attivate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelle comunque non utilizzate per un periodo consecutivo di sei mesi sono dichiarate decadute.

La decisione sulla decadenza verrà adottata dall'autorità comunale competente, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio stabile e comunicata all'interessato, il quale, entro 15 giorni dalla notifica potrà ricorrere alla Commissione regionale.

Art. 12.

E' fatto obbligo a tutti i titolari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso o al minuto, di presentare entro il mese di dicembre di ogni biennio, le loro licenze

all'autorità comunale per la vidimazione, a scanso di sospensione della validità delle licenze, fino alla presentazione delle stesse per la loro vidimazione.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 febbraio 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

ALLEGATO *A*

DITTE COMMERCIALI

Da compilarsi per ogni negozio o ditta munita di licenza comunale

1) *Ditta* (ragione sociale) . . . .
2) *Titolare della Ditta* . . . .
3) *Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore* (per le Società) .
4) *Indirizzo*: *Comune*
Frazione *Via* *N.*
5) *N. iscrizione alla Camera di commercio* (se conosciuto)
6) *Licenza di commercio* (trascrivere integralmente le voci indicate sulla licenza)
. . . .
7) *Anno del rilascio della licenza* . . . .
8) *Esercita il commercio*
all'ingrosso
al minuto . .

La Ditta o il suo titolare ha negozi, filiali o depositi in altri Comuni? (specificare in quali)

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1952, n. 3.
Bilancio di previsione dell'Esercizio finanziario 1952.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà alla Giunta regionale di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 6.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952 e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva

Entrata	L.	3.914.980.000 —
Spesa	»	3.814.980.000 —
Avanzo effettivo	L.	100.000.000 —

Movimento di capitali

Entrata	L.	—
Spesa	»	100.000.000 —
Disavanzo	L.	100.000.000 —

Riassunto generale

Entrata	L.	3.914.980.000 —
Spesa	»	3.914.980.000 —
		—

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 febbraio 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1952, n. 4.
Elezione dei Consigli comunali in provincia di Bolzano.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto:

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

6 effettivi nei Comuni in cui sono assegnati 50 o 40 consiglieri;

4 effettivi nei Comuni in cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;

2 effettivi negli altri.

Il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco.

Art. 4.

La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale, deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio comunale.

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti.

L'elezione degli assessori municipali viene fatta dal Consiglio comunale separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli assessori supplenti separatamente da quelli effettivi.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.

Non può essere eletto assessore municipale chi ricopre la carica di consigliere regionale.

Art. 5.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta, e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Giunta provinciale e, per conoscenza, al Commissario del Governo della Regione entro otto giorni dalla sua data.

Il Presidente della Giunta provinciale, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco, quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Presidente della Giunta provinciale, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere alla Giunta regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Giunta medesima.

Art. 6.

Non può essere eletto sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di consigliere regionale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al 2° grado, che coprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, di collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fidejussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 7.

Al sindaco ed agli assessori può essere assegnata, con riguardo alle condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

I consiglieri comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera *b*).

E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 9.

La qualità di consigliere o di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 10.

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al sindaco le disposizioni del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

TITOLO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

CAPO I

Art. 11.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere.

CAPO II

Dell'elettorato attivo

Art. 12.

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058,

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

CAPO III

Dell'eleggibilità

Art. 13.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 14.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno la giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari del Governo, della Regione e della Provincia, che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori *di tali enti, istituti o aziende*;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo.

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la vigilanza dello stesso, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16.

I membri della Giunta regionale e della Giunta provinciale di Bolzano non possono far parte di nessun Consiglio comunale della Provincia.

CAPO IV

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e col primo Presidente della Corte di appello di Trento e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al Presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 18.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore, del certificato di iscrizione in lingua italiana e tedesca.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio comunale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito *registro, di ottenerne dal sindaco* un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso dell'elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 19.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal Primo presidente della Corte di appello di Trento, fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i conservatori e gli aiuto conservatori del Libro fondiario, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria della Corte di appello di Trento sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero della giustizia d'accordo con la Giunta regionale, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Art. 20.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco od il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 21.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori re-

sidenti nel Comune, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato o degli Enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Art. 22.

L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 23.

Tre membri almeno, dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutti le operazioni elettorali.

Art. 24.

Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di L. 3000 per ogni giorno, al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado 5° dei ruoli della Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di L. 2000 al giorno al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado 7°. Ai funzionari statali di grado superiore al 7°, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 25.

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore sei, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata, in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 34;

3) cinque copie del manifesto recanti le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 32;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 20;

5) il pacco delle schede, che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede, redatte in lingua italiana e tedesca di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *A* allegata alla presente legge, vistata dal Presidente della Giunta regionale. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura della Regione.

Art. 26.

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno duecento elettori nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei Comuni con meno di 2000 abitanti.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel comma precedente.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale, o dal pretore o dal giudice conciliatore.

I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, paternità e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista in uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Art. 27.

Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) una dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata dal sindaco o da un notaio o dal pretore o dal giudice conciliatore;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio.

Le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata come al punto precedente.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Art. 28.

Le liste dei candidati possono collegarsi fra di loro agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti di cui all'art. 56.

A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella Segreteria della commissione elettorale mandamentale.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Art. 29.

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2 dell'art. 27;

c) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed emettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 30.

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 25, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il 15° giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta alla Giunta regionale per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione ed al Commissario del Governo per notizia.

Art. 31.

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 25, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle Sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina dell'elezione purchè prima dell'inizio della votazione.

CAPO V

Della votazione

Art. 32.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere diviso in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girare intorno ad esso dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 33.

Non possono essere ammessi nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 18.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 34.

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 35.

Il presidente gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 36.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere nella votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 37.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relative alle operazioni di sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 41 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 38.

Alle ore 6 del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attenzione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione, e facendovi apporre la firma da due scrutatori: le depone indi nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dell'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosce personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 87 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. L'elettore che attesta dell'identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 43.

Art. 39.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 18, per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 38, quarto comma, e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata e chiusa al presidente il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Art. 40.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 41.

La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 42.

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a chiunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 43.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta sigillata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 44.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due nei Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggersi è fino a venti, e non può essere maggiore di tre nei Comuni nei quali il numero dei consiglieri da eleggere è superiore a venti.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle: rimangono valide le prime.

Son nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia votato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto uno o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga, sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 45.

Compiute le operazioni di cui all'art. 42, il presidente dell'ufficio:

1) provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe, se destinate tutte e due a ricevere le schede dopo la espressione del voto, e alla formazione di un piego nel quale

vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

2) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dall'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

3) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

Capo VI

Dello scrutinio e della proclamazione

Art. 46.

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista; rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 43.

Art. 47.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 25 o non portino il bollo o le firme richieste dall'art. 38;

b) quando presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

c) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Art. 48.

Nei Comuni composti di un'unica sezione elettorale, nei quali sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati, si intendono eletti quali consiglieri comunali i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 % dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 % degli elettori iscritti nella lista elettorale del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, l'elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Quando invece l'elezione è valida, il presidente dell'ufficio elettorale, dell'unica sezione fa la proclamazione degli eletti, mettendo a verbale i risultati e l'avvenuta proclamazione dei consiglieri comunali eletti.

Art. 49.

Nei Comuni composti di un'unica sezione elettorale, il presidente, compiuto lo scrutinio, interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constatare nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al presidente della Giunta regionale, insieme con il plico delle schede di cui all'art. 43, ultimo comma.

Art. 50.

Nei Comuni composti di un'unica sezione elettorale, nei quali siano state presentate più liste di candidati, l'assegnazione dei seggi alle singole liste e la proclamazione degli eletti, vengono fatte dal presidente dell'ufficio elettorale della sezione in seguito allo scrutinio, eseguito con le modalità previste negli articoli 51 e seguenti.

Il risultato dello scrutinio viene certificato nel verbale.

Art. 51.

Nei Comuni con più di una sezione elettorale, nei quali sia stata ammessa e votata un'unica lista di candidati, i presidenti delle singole sezioni elettorali, compiuto lo scrutinio, dichiarano il risultato nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale, viene depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne visione.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati, in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al presidente della prima sezione elettorale, che funziona da ufficio elettorale centrale.

Il presidente dell'ufficio elettorale centrale, ove la unica lista di candidati presentata e votata sia nella situazione prevista dal primo comma dell'art. 48, fa la proclamazione degli eletti mettendo a verbale i risultati e l'avvenuta proclamazione dei consiglieri comunali eletti.

Art. 52.

Nei Comuni con più di una sezione elettorale, nei quali siano state ammesse o votate più liste di candidati, i presidenti delle singole sezioni elettorali, compiuto lo scrutinio, dichiarano il risultato nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme al plico delle schede di cui all'art. 43, ultimo comma.

Art. 53.

L'ufficio elettorale centrale è costituito dall'ufficio elettorale della prima sezione del Comune, nella quale deve avere sede.

Art. 54.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, di cui all'art. 42, alla apertura del piego medesimo.

La lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 55.

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi al mattino del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Il presidente dell'Ufficio centrale determina la cifra elettorale di lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati nella lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista, aumentata dai voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

L'assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Art. 56.

L'attribuzione dei seggi non assegnati perchè non è stato raggiunto il quoziente elettorale, avviene in base alle seguenti modalità: si determinano le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate e delle liste non collegate. Questi resti si dividono per 1, 2, 3 ... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quelli dei seggi da assegnare.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A ciascun gruppo di liste collegate e alle liste non collegate si attribuiranno tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria che loro appartengono.

A parità di quozienti il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima per sorteggio.

All'interno dei singoli gruppi di liste collegate i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno apportato il maggior numero di voti.

Art. 57.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle effettive cifre individuali.

Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio, proclama eletti, fino a concorrenza di seggi, cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 55, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 62.

Art. 58.

I rappresentanti di lista, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte sinistra della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denuncie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso, con tutti gli allegati, in un plico sigillato, col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme con il verbale di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 43, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

Art. 59.

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

CAPO VII

Disposizioni generali

Art. 60.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che nella stessa lista riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 61.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo e col Primo presidente della Corte di appello di Trento.

Art. 62.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 13, 14, 15, 16 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui al presente capo.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal titolo III e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessario.

Art. 63.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dalla elezione, e, nell'altro, è surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggiore numero di voti.

Art. 64.

Il seggio che durante il quadriennio rimase vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta eccettuato il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

In materia di ricorsi contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo VIII del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 66.

Per i reati elettorali si applicano le disposizioni quali previste dal capo IX, articoli 77-96 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 67.

Oltre i casi previsti dall art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, sino al 31 dicembre 1952, coloro i

quali hanno ricoperto nel regime fascista ed in quello repubblicano sociale fascista, le cariche elencate nell'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

Non sono inoltre elettori i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Art 68.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, 5 febbraio 1948, n. 26 (2).

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura di cui al n. 2 dell'art. 27, l'interessato deve dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dal presente articolo.

L'inosservanza del disposto del comma precedente, importa l'eliminazione dalla lista del nome del candidato da parte della Commissione elettorale mandamentale.

Art. 69.

Nell'esame di cui all'art. 62 il Consiglio comunale accerta anche se nei riguardi degli eletti sussista alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo precedente.

Art. 70.

Per la prima applicazione della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del censimento generale demografico dell'anno 1951, si farà riferimento agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente.

Art. 71.

Salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 19 della presente legge, per la prima applicazione della presente legge ci si avvarrà degli elenchi attualmente esistenti presso la cancelleria della Corte di appello di Trento a norma dell'art. 20 del testo unico decreto Presidenziale 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 72.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle variazioni da introdurre nel bilancio della Regione in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 73.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

ALLEGATO *A*

BOLLO DELLA SEZIONE

Visto, *il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

ALLEGATO *B*

Visto, *il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

ALLEGATO *C*

Visto, *il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1952, n. 5.

Partecipazione della Regione alla costituzione di Enti o Società proponentisi la valorizzazione dei prodotti industriali e agricoli.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a disporre e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione degli enti o delle società che si propongono i seguenti scopi

1) la costruzione del complesso edilizio occorrente per la sistemazione della Fiera Campionaria internazionale di Bolzano ed eventualmente la gestione della Fiera stessa;

2) la costruzione di una centrale ortofrutticola a Trento ed eventualmente la gestione della stessa;

3) la costruzione del complesso edilizio occorrente per la sistemazione della Fiera internazionale del turismo e dello sport di Trento ed eventualmente la gestione della Fiera stessa.

Art. 2.

Lo statuto degli enti o delle società di cui al precedente art. 1 deve essere approvato dal Consiglio regionale e prevedere un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione e in quelli di controllo.

Art. 3.

Per il conseguimento degli scopi previsti della presente legge, viene creato un fondo costituito:

a) dallo stanziamento di L. 30.000.000 di cui al cap. 183-*bis* del bilancio per l'esercizio finanziario 1951;

b) dallo stanziamento di L. 30.000.000 di cui al cap. 206 del bilancio per l'esercizio finanziario 1952;

c) dal netto ricavo di un mutuo da assumersi presso un Istituto di credito per l'ammontare massimo di L. 240.000.000 e da estinguersi in 16 rate semestrali costanti di L. 15.000.000 ciascuna.

Art. 4.

Alla spesa di cui al comma *c*) del precedente articolo sarà fatto fronte mediante stanziamenti annuali di L. 30.000.000 ciascuno da iscriversi nella parte straordinaria dei bilanci degli esercizi finanziari dal 1953 al 1960 incluso.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 6.

Ricostituzione dei comuni di Faver e Lisignago.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Faver e Lisignago, aggregati a quello di Cembra con regio decreto 20 luglio 1928, n. 1853, vengono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 7.

Ricostituzione dei comuni di Grauno e Valda.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Grauno e Valda, aggregati al comune di Grumes con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1863, vengono ricostituiti con le circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 8.

Ricostituzione dei comuni autonomi di Carisolo, Giustino e Massimeno.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Carisolo, Giustino e Massimeno, aggregate al comune di Pinzolo con regio decreto 19 febbraio 1928, n. 429, vengono separate e ricostituite in Comuni autonomi con le circoscrizioni territoriali che esse avevano prima della loro aggregazione al comune di Pinzolo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 9.
Ricostituzione del comune di Fiavè.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Fiavè viene ricostituito in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale che avevano i comuni di Fiavè e Stumiaga prima della emanazione del regio decreto 12 febbraio 1928, n. 419, con il quale i medesimi vennero fusi entrambi nel comune di Lomaso.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 10.
Ricostituzione del comune di Cortina all'Adige.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Cortina a/Adige, aggregato a quello di Magrè all'Adige con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1173, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 11.
Ricostituzione del comune di Lona-Lases.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Lona-Lases, aggregato a quello di Albiano con regio decreto 27 luglio 1928, n. 1928, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con sede e capoluogo Lases.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 12.
Trasferimento della sede del comune di Lavarone.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Articolo unico.

La sede degli uffici comunali di Lavarone è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione di Gionghi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1952, n. 13.
Ricostituzione dei comuni di Bolbeno e Zuclo.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Bolbeno e Zuclo, aggregati a quello di Tione di Trento con regio decreto 22 gennaio 1928, n. 109, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1952, n. 14.
Ricostituzione dei comuni di Mazzin, Pozza e Soraga.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Mazzin e Soraga, aggregati a quello di Vigo di Fassa con regio decreto 17 giugno 1926, n. 1128, vengono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il comune di Pozza, aggregato con il comune di Pera al comune di Vigo di Fassa con regio decreto 17 giugno 1926, n. 1128, viene ricostituto con la circoscrizione territoriale che avevano i comuni di Pozza e Pera anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con sede e denominazione Pozza.

Art. 3.

Il comune di Vigo di Fassa viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del regio decreto 17 giugno 1926, n. 1128, con sede e denominazione Vigo di Fassa.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 15.
Ricostituzione dei comuni di Montagne e Preore.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Montagne e Preore vengono ricostituiti in Comuni autonomi con la circoscrizione territoriale che essi avevano precedentemente alla loro aggregazione al comune di Ragoli, avvenuta con regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2671.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 16.
Modifica della denominazione del comune di Fai.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'attuale comune di Fai assume la denominazione di «Fai della Paganella».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 17.
Interventi finanziari per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio alpinistico regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi destinati alla ricostruzione, alla conservazione ed al potenziamento del patrimonio alpinistico e, in particolar modo, dei rifugi alpini di proprietà, dati in concessione o gestiti dalla Società Alpinisti Trentini (S.A.T.), dalle sezioni del Club Alpino Italiano (C.A.I.) della Regione e dall'Alpenverein Südtirol (A.V.S.).

Art. 2.

Le somme annualmente stanziate saranno ripartite fra le Associazioni di cui al precedente art. 1, con riguardo all'importanza alpinistica della zona o alle possibilità di sviluppo della stessa, nonchè all'attività svolta ed ai bisogni di bilancio di ciascun richiedente.

Art. 3.

Entro il 1° di marzo di ogni anno, le Associazioni di cui sopra presenteranno all'Assessorato regionale che sovraintende al turismo, le domande, corredate da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e dal piano di attività per l'anno in corso.

Art. 4.

Le domande di cui all'articolo precedente, corredate della relativa istruttoria, verranno trasmesse al Comitato regionale per il turismo, il quale esprimerà motivato parere informandolo ai criteri indicati al precedente art. 2.

Art. 5.

La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo precedente e su proposta motivata dell'Assessore competente, deciderà in via definitiva.
La decisione della Giunta sarà comunicata agli interessati a cura dell'Assessore che sovraintende al turismo.
L'erogazione dei contributi sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Entro la fine di febbraio di ciascun anno, le Associazioni che hanno beneficiato del contributo regionale, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo, rendiconto documentato sulle opere compiute e sulle attività svolte con il contributo regionale.

Norma transitoria

Per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 3, riguardante il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo, per l'anno 1952 lo stesso viene fissato a 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 18.
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione di spesa (rubrica Assessorato regionale industria, commercio e turismo) i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) propaganda e pubblicità turistica;

b) contributi da destinarsi all'attuazione nella Regione di manifestazioni, attività, convegni e congressi che abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione;

c) partecipazione a fiere e mostre nazionali od estere ed approntamento del relativo materiale propagandistico;

d) studi, rilievi, ricerche e progetti per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali.

Art. 2.

I piani di attività predisposti dall'Assessorato regionale all'industria, commercio e turismo dovranno essere sottoposti, muniti del parere del Comitato regionale per il turismo, alle decisioni della Giunta regionale che ripartirà gli stanziamenti previsti in bilancio, fra i vari gruppi di attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'esecuzione delle attività di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1, sarà effettuata attraverso gli Enti provinciali per il turismo di Bolzano e di Trento con il coordinamento e sotto il controllo dell'Assessorato regionale che sovraintende al turismo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 19.
Costituzione del Comitato regionale per il turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'Assessorato regionale che sovraintende al turismo il « Comitato regionale per il turismo ».

Art. 2.

Il Comitato regionale per il turismo è composto:

1) dell'Assessore regionale che sovraintende al turismo;

2) di due consiglieri regionali, uno per ciascuna Provincia, designati dalle rispettive Giunte provinciali;

3) dei presidenti o loro rappresentanti e dei segretari degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano.

4) di due rappresentanti, uno per ciascuna Provincia, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, designati dai presidenti delle Aziende autonome delle rispettive Province;

5) di due esperti in materia turistico-alberghiera, uno per ciascuna Provincia, designati dalle rispettive Associazioni provinciali albergatori.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale che sovraintende al turismo.

In caso di sua assenza o impedimento, da un altro Assessore regionale, all'uopo designato dal Presidente della Giunta regionale.

Funge da segretario un funzionario della Giunta regionale.

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza dei due terzi.

In seconda convocazione, che, salvo i casi d'urgenza, dovrà seguire a distanza non minore di otto giorni dalla prima, il Comitato decide validamente con qualunque numero di presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un triennio.

Esso potrà funzionare anche su due Sottocomitati provinciali.

I Sottocomitati sono presieduti dall'Assessore regionale che sovraintende al Turismo.

In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore regionale, la presidenza dei Sottocomitati provinciali verrà assunta dai rispettivi consiglieri regionali di cui al n. 2).

Art. 3.

Il Comitato è l'organo di consultazione dell'Assessorato regionale che sovraintende al turismo per la materia riguardante il turismo e la industria alberghiera.

Esso peraltro dovrà essere convocato per esprimere il proprio parere sia nei casi previsti dalle leggi regionali che sui piani annuali di propaganda e attività di tale settore predisposti dall'Assessorato in relazione alle previsioni di bilancio.

Il parere del Comitato regionale per il Turismo potrà anche essere richiesto per altre materie per le quali esista un particolare interesse turistico.

E' data facoltà al Comitato, a suo giudizio discrezionale e per l'esame di speciali problemi, di richiedere la collaborazione di elementi di particolare, specifica competenza tecnica.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 aprile 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1952, n. 20.
Provvedimenti a favore dell'industria alberghiera e turistica della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere la ricostruzione ed il miglioramento del patrimonio alberghiero nonchè la costruzione e l'ampliamento di impianti turistico-sportivi, nell'ambito della Regione, è istituito un apposito fondo, dotato di un primo stanziamento di L. 600 milioni a carico della parte straordinaria del bilancio regionale e destinato ad agevolare le iniziative di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Ai privati che intendono, entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige, riparare, ricostruire, ampliare, migliorare, arredare, alberghi, pensioni, locande, rifugi-alberghi, locali tipici adibiti ad uso ristorante, esclusa ogni nuova costruzione, e a chiunque — privato o ente pubblico — intenda eseguire nuovi impianti turistico-sportivi di particolare interesse, o migliorare e ampliare quelli già esistenti, potrà essere accordato a carico del predetto fondo, e in via alternativa:

a) un contributo rateale per la durata di anni dieci in ragione dal 5 all'8% dell'importo originario dei mutui concessi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, o con le stesse norme e le modalità di cui alla vigente legislazione dello Stato, da altri Istituti di credito aventi sede, filiali o succursali nella Regione;

b) un contributo « una tantum » dal 18 al 28% a fondo perduto sul complessivo ammontare della spesa occorrente.

Art. 3.

Per gli esercizi alberghieri e gli impianti che abbiano fruito di contributi dello Stato o della Regione, le provvidenze di cui all'art. 1 non possono trovare applicazione limitatamente ai lavori, eseguiti o da eseguirsi, per i quali sia stato erogato o disposto il contributo statale o regionale.

Art. 4.

Il contributo di cui al comma *a*) dell'art. 2 sarà versato direttamente agli istituti mutuanti ed è dovuto per tutto il periodo di ammortamento del mutuo — con il limite massimo di anni dieci — anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso.

In quest'ultimo caso il contributo verrà corrisposto limitatamente alla parte di mutuo rimasta scoperta e ne verrà disposta la cessazione nel caso che l'Istituto mutuante arrivi alla completa copertura del proprio credito.

I contributi di cui sopra saranno concessi sui mutui accesi a partire dal 1° gennaio 1950.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate, tramite gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio agli, Istituti di credito di cui al punto *a*) dell'art. 2, entro e non oltre mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo.

Esse dovranno essere corredate dei documenti prescritti dalla vigente legislazione dello Stato sul credito alberghiero.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare speciale convenzione con la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro con sede in Roma, e con gli altri Istituti mutuanti, atta a regolare la concessione dei mutui, le modalità e le norme ad essa attinenti.

Art. 7.

Spetta all'Assessorato regionale che sovraintende al turismo la vigilanza in corpo d'opera e l'accertamento, tramite gli Uffici tecnici provinciali, della regolare esecuzione a lavori ultimati, ai fini della rispondenza degli stessi con i progetti e preventivi presentati.

Art. 8.

Le domande per la concessione del contributo di cui al comma *b*) dell'art. 2, dovranno essere presentate entro e non oltre mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo.

Tali domande saranno indirizzate all'Assessorato regionale che sovraintende al turismo, tramite gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, che ne cureranno l'istruttoria.

Esse dovranno essere corredate:

del progetto delle opere ed, eventualmente, del progetto dell'arredamento;

del preventivo particolareggiato del costo di tutte le opere;

del piano finanziario.

Art. 9.

L'assegnazione di contributi di cui all'art. 2 e la determinazione dell'ammontare degli stessi è deliberata dalla Giunta regionale che decide su proposta dell'Assessore che sovraintende al turismo, sentito il Comitato regionale per il turismo.

L'erogazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per i contributi « una tantum » sarà provveduto in unica soluzione, ad opera ultimata, previo accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 10.

Per la determinazione dell'ordine di precedenza, nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2, sarà tenuto conto della maggiore deficienza alberghiera in relazione alle possibilità di sviluppo turistico delle singole località, con speciale riguardo alle opere di miglioramento o di ampliamento degli impianti igienico-sanitari.

Sarà data la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti o delle attrezzature per cause di guerra o per altre cause di forza maggiore e non hanno avuta la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 11.

Le opere e le attrezzature ammesse al contributo regionale di cui alla presente legge, non potranno essere destinate ad uso diverso da quello turistico-alberghiero per anni dieci dalla data del decreto di erogazione del contributo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

In caso di inadempienza la Giunta regionale disporrà la restituzione di tutto il contributo erogato.

Art. 12.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1951, con il fondo di lire 40.000.000 di cui al cap. 168 del bilancio dello stesso esercizio

e trasferito, con il terzo provvedimento di variazione al bilancio, in apposito capitolo n. 168-*bis;* successivamente sarà provveduto come segue:

a carico dell'esercizio 1952	L.	60.000.000
a carico dell'esercizio 1953	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1954	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1955	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1956	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1957	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1958	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1959	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1960	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1961	»	50.000.000
a carico dell'esercizio 1962	»	50.000.000

Gli stanziamenti annuali, compreso quello al detto cap. 168-*bis*, se eventualmente non impegnati non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari.

Le quote annuali previste nel presente articolo potranno essere aumentate con ulteriori stanziamenti nei bilanci preventivi della Regione.

Art. 13.

Ai fini della presente legge sono considerati rifugi-alberghi quegli esercizi isolati di alta montagna che per la località in cui sorgono, per la qualità delle rifiniture, il tipo dell'arredamento, l'esistenza di impianti di riscaldamento, energia elettrica e servizi igienici, rivestono carattere di albergo, malgrado non siano forniti di licenza di pubblica sicurezza.

La determinazione di appartenenza a tale categoria, sempre ai fini della presente legge, sarà fatta con provvedimento dell'Assessorato regionale che sovraintende al turismo, su proposta degli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 maggio 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1952, n. 21.

Approvazione dello schema di Statuto provvisorio del costituendo « Ente autonomo Fiera di Bolzano ».

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato — per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale: Provvedimenti per la partecipazione della Regione alla costituzione di enti o società proponentisi la valorizzazione dei prodotti industriali ed agricoli, n. 5 del 15 aprile 1952 e per quanto previsto all'art. 26 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 — l'unito schema di statuto provvisorio del costituendo Ente autonomo Fiera di Bolzano.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a consentire, nell'interesse ed a nome della Regione, variazioni dello statuto che venissero proposte dagli altri enti aderenti fondatori o venissero richieste dal Governo o dall'autorità giudiziaria.

Art. 3.

La rappresentanza della Regione nel Collegio dei revisori è nominata dal Presidente della Giunta regionale, su designazione dei gruppi consiliari non rappresentati in Giunta regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 maggio 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

STATUTO
DELL'ENTE AUTONOMO « FIERA DI BOLZANO »

Dello scopo

1 — L'Ente autonomo Fiera di Bolzano ha lo scopo:

a) di proseguire l'organizzazione delle fiere campionarie internazionali di Bolzano;

b) di organizzare l'impianto e l'esercizio di esposizioni e mostre economiche e culturali dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.

Degli aderenti

2 — Sono aderenti fondatori dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano:

a) lo Stato;

b) la Regione Trentino-Alto Adige;

c) la provincia di Bolzano;

d) il comune di Bolzano;

e) la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano;

f) la Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano », iniziatrice delle manifestazioni fieristiche di Bolzano;

g) l'Ente provinciale per il turismo di Bolzano;

h) la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

i) la Banca di Trento e Bolzano con sede in Trento;

l) la Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio risparmi e prestiti per commercio e industria », con sede in Bolzano;

m) l'Associazione spedizionieri e autotrasportatori della Venezia Tridentina, con sede in Bolzano;

n) l'Associazione delle Federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, con sede in Bolzano.

3 — Previo consenso del Consiglio generale dell'Ente, può partecipare all'Ente stesso, come aderente benemerito, qualunque ente, associazione o persona che conferisca al capitale dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 2.000.000 (due milioni).

Del patrimonio

4 — Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività, mobiliari ed immobiliari, conferite dagli aderenti fondatori od in qualsiasi altro modo acquistate dall'Ente;

b) dai contributi degli aderenti fondatori e benemeriti, destinati ad incremento del patrimonio;

c) da donazioni, lasciti, legati, erogazioni ed ogni altro contributo di Enti pubblici o privati destinati ad incremento del patrimonio;

d) da una quota parte delle eccedenze attive nette di ciascun esercizio.

5 — La responsabilità degli aderenti fondatori e benemeriti, ad ogni effetto di legge, si intende limitata alle quote versate o per le quali è stato assunto formale impegno di versamento.

6 — L'Ente provvede, in via normale al raggiungimento degli scopi per i quali è stato costituito con il ricavato di ogni iniziativa o concessione relativa alla sua attività, con il contributo di enti o persone e con gli interessi attivi del patrimonio.

Dell'Amministrazione dell'Ente

7 — L'Ente autonomo Fiera di Bolzano è amministrato:

a) dal presidente;

b) dal Consiglio generale;

c) dalla Giunta esecutiva.

Del presidente

8 — Il presidente, scelto fra i residenti nella provincia di Bolzano, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige.

9 — Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge. Egli convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni.

Dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

Del Consiglio generale

10 — Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con l'Assessore per l'industria, il commercio ed il turismo della Regione Trentino-Alto Adige.

Esso è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) sette in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, designati uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero dei trasporti e delle comunicazioni, uno dal Ministero dell'industria e del commercio, uno dal Ministero del commercio con l'estero;

b) sette in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, designati dalla Giunta regionale;

c) quattro in rappresentanza della provincia di Bolzano, designati dalla Giunta provinciale;

d) tre in rappresentanza del comune di Bolzano, designati dal Consiglio comunale;

e) due in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, designati dalla Giunta camerale;

f) cinque in rappresentanza della Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano », designati dall'assemblea generale dei soci,

g) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;

h) uno in rappresentanza della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;

i) uno in rappresentanza della Banca di Trento e Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;

l) uno in rappresentanza della Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio risparmio e prestiti per commercio ed industria », designato dal Consiglio di amministrazione;

m) uno in rappresentanza dell'Associazione spedizionieri ed autotrasportatori della Venezia Tridentina, designato dal Consiglio direttivo;

n) uno in rappresentanza dell'Associazione delle Federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, designato dal Consiglio di amministrazione;

o) due in rappresentanza degli espositori della Fiera campionaria internazionale di Bolzano, designati dal presidente dell'Ente;

p) ogni aderente benemerito.

11 — I consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica dei nuovi nominati sarà quella dei membri a cui sono succeduti.

12 — Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente. Ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere ed adotta i provvedimenti all'uopo occorrenti. In particolare, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo decide circa l'assunzione di mutui e provvedere a tutte le incombenze previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Consiglio generale elegge, nel suo seno e fra i consiglieri residenti nella provincia di Bolzano, la Giunta esecutiva ed un vice presidente, il quale ultimo coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

13 — Il Consiglio generale è convocato almeno tre volte all'anno ed in ogni volta che, indicandone i motivi, lo richieda per iscritto al presidente almeno un terzo dei suoi membri.

14 — Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni sono fatte constare mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Della Giunta esecutiva

15 — L'ordinaria amministrazione ed il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive del Consiglio generale, spettano alla Giunta esecutiva, composta dal presidente dell'Ente e da un vice presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio generale a norma dell'art. 12.

16 — Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni stesse sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

17 — La Giunta esecutiva è autorizzata ad assumere anticipazioni di cassa e può sostituirsi al Consiglio generale per quegli atti di gestione straordinaria che rivestono carattere di assoluta urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio generale nella sua prima successiva adunanza.

Del segretario generale

18 — Il segretario generale è nominato dal Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, su proposta del presidente dell'Ente.

Egli è a capo del personale e dirige e sovraintende agli uffici ed ai servizi.

Il segretario generale assiste alle sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Del Collegio dei revisori dei conti

19 — Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale per il Trentino-Alto Adige, ed è composto di sei membri, designati rispettivamente:

a) uno dal Ministero delle finanze;

b) uno dal Ministero dell'industria e del commercio;

c) uno dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

d) uno dalla Giunta provinciale di Bolzano;

e) uno dalla Giunta del comune di Bolzano;

f) uno dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

20 — I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle Società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto.

21 — I revisori dei conti durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennità spettante ai componenti il Collegio dei revisori dei conti.

Del bilancio

22 — L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva, deve essere approvato dal Consiglio generale almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio generale deve approvare il conto consuntivo sottopostogli dalla Giunta esecutiva ed accompagnato dalle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori dei conti.

23 — Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

a) il 30 % al patrimonio;

b) il 50 % alle riserve;

c) il 20 % a disposizione del Consiglio generale per iniziative che incrementino direttamente lo sviluppo della fiera o i settori del commercio e dell'industria, per iniziative di assistenza sociale, e per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.

24 — Tanto i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, quanto le deliberazioni impegnanti il bilancio dell'Ente per più di un esercizio finanziario, dovranno essere sottoposti

all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio tramite la Giunta regionale che esprimerà su tali atti il proprio parere.

Dell'amministrazione straordinaria

25 — Il Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può sciogliere il Consiglio generale ed affidare l'Amministrazione straordinaria dell'Ente ad un commissario.

26 — La gestione commissariale deve essere limitata allo stretto tempo necessario per la ricostituzione dei normali organi amministrativi.

Dello scioglimento

27 — L'Ente potrà sciogliersi per deliberazione del Consiglio generale con il voto dei rappresentanti di almeno i quattro quindi del capitale conferito.

28 — Il Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, potrà provvedere allo scioglimento dell'Ente per manifesta impossibilità di raggiungere i fini.

29 — La liquidazione dell'Ente verrà assunta, in via normale, dalla Giunta esecutiva. Qualora a ciò ostino particolari motivi, il Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, nominerà un liquidatore.

30 — Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'Ente verrà ripartito tra gli aderenti fondatori e benemeriti in proporzione alle quote dagli stessi conferite.

Norme transitorie

31 — Fino al riconoscimento legale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano a norma dell'art. 12 del Codice civile e fatta salva la partecipazione dello Stato quale aderente fondatore, valgono le seguenti norme:

a) Il Consiglio generale dell'Ente è formato dai rappresentanti degli aderenti fondatori intervenuti nell'atto costitutivo e nel numero previsto dal presente statuto;

b) le nomine di cui agli articoli 8 e 18 del presente statuto sono demandate al Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, sentito il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

c) Il Collegio dei revisori dei conti è composto dai membri di cui all'art. 19 del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti sotto le lett. *a*) e *b*).

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1952, n. 22.

Approvazione dello statuto della costituenda Società per azioni « Avisio ».

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato — per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1951, n. 19, e per quanto si attiene alla partecipazione della Regione — l'unito schema di statuto della costituenda Società industriale per azioni « Avisio ».

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della Società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

E' inoltre autorizzato a consentire, negli interessi ed a nome della Regione, variazioni dello statuto che venissero proposte dagli altri enti partecipanti o venissero richieste dell'autorità giudiziaria, in sede di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

Art. 3.

La rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della Società dovrà essere costituita pariteticamente con membri delle due Provincie nominati dalla Giunta regionale su designazione delle Giunte provinciali.

Il rappresentante della Regione nel Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale su designazione delle minoranze.

Il Consiglio regionale dovrà pronunciarsi in merito alle operazioni che, a norma dello statuto della Società « Avisio », devono essere approvate dalla maggioranza dei quattro quinti del capitale.

Il voto del Consiglio regionale è vincolante per i rappresentanti della Regione nell'assemblea generale.

Il ricorso al Collegio arbitrale da parte della Regione sarà fatto, in ogni caso, se lo richiede una delle due Giunte provinciali su proposta del rispettivo rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Società.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 maggio 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

Statuto della costituenda società per azioni « Avisio ».

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della Società

Art. 1.

E' costituita una Società per azioni, con la denominazione « Avisio Soc. ind. p. a. », la quale, in dicitura abbreviata, sarà indicata « Avisio ».

Art. 2.

La Società è intesa quale fattore di potenziamento delle energie economiche del Paese, con finalità prevalentemente pubblicistiche.

Le deliberazioni degli organi della Società dovranno di conseguenza tendere alla tutela dell'interesse collettivo e generale, nel proposito di promuovere e di favorire lo sviluppo di ogni iniziativa rivolta al progresso economico e sociale delle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

La Società ha per oggetto la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica ricavata dall'utilizzazione di forze idrauliche e termiche.

La Società potrà assumere ed acquistare concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua e di forze idrauliche, eseguire impianti per la loro utilizzazione e per la trasformazione di energia elettrica, ed esercitarli per il conseguimento delle finalità previste dal primo comma del presente articolo.

Potrà acquistare, permutare, prendere o dare in locazione beni immobili e mobili, necessari al raggiungimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo, concedere iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, fare intavolare ipoteche e farle concellare sui beni di terzi; potrà insomma eseguire qualsiasi operazione che si rendesse necessaria — sempre in riferimento di scopi sociali — per valorizzare gli impianti, le proprietà, le concessioni e qualsiasi altra attività sociale. Potrà anche concorrere alla fondazione ed all'avviamento di società aventi scopi identici od affini.

Potrà inoltre compiere le seguenti operazioni:

a) la permuta, la vendita e la rivendita di concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua di forze idrauliche, nonchè degli impianti relativi;

b) le modificazioni della statuto sociale;

c) la fusione con altre società;

d) la costituzione di ipoteche sulle officine di produzione nonchè sugli impianti annessi alle medesime;

e) l'affitto di concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua di forze idrauliche, nonchè degli impianti relativi.

Alla Società sono vietate la creazione di società a catena, la fusione con altre società, la partecipazione azionaria ad altre società con conseguente detrazione o disperdimento del suo capitale, contro gli scopi e le finalità di cui all'art. 2

Art. 4.

La sede sociale è in Trento.

Il Consiglio di amministrazione può istituire uffici anche in altri Comuni d'Italia.

Art. 5.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1999, e potrà venire prorogata con deliberazione dell'Assemblea generale, da prendersi con le maggioranze stabilite dal presente statuto, senza che per tale titolo competa ai dissenzienti diritto di recesso.

TITOLO II

Capitale sociale

Art. 6.

Il capitale sociale è di lire 240 milioni diviso in numero di 2400 azioni di lire 100.000 ciascuna, e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art. 7.

In caso di aumento del capitale sociale, spetterà ai possessori delle azioni il diritto di opzione, a norma delle disposizioni del Codice civile Libro del lavoro.

Tale diritto non potrà essere esercitato qualora l'aumento del capitale venga deliberato in conseguenza della fusione con altre società od aziende, o quando esso abbia luogo in altro modo che non sia quello del versamento in denaro.

L'acquisto delle azioni per le quali non fosse stato esercitato il diritto di opzione, sarà consentito soltanto ad Enti pubblici.

Art. 8.

Il versamento del capitale in contanti dovrà essere effettuato per tre decimi all'atto della sottoscrizione; per la rimanenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti decorrerà l'interesse pari al tasso del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto, dalla data in cui avrebbero dovuto eseguire il pagamento, salvo sempre il disposto dell'art. 263 del Codice civile Libro del lavoro.

Art. 9.

Le azioni sono indivisibili, di fronte alla Società anche nel caso di comunione.

I titoli verranno staccati da un libro a matrice numerato progressivamente, e saranno controfirmati da due membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

Il possesso delle azioni importa il riconoscimento e la accettazione dello statuto e delle deliberazioni della Assemblea. I soci, per tutti i rapporti sociali, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Società.

Art. 11.

La Società potrà emettere obbligazioni.

TITOLO III

Organi della Società

Art. 12.

Sono organi della Società:

1) L'assemblea generale dei soci;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) Il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV

Assemblee generali

Art. 13.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, e si convoca con le formalità di legge nella sede della Società

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea deve altresì seguire, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

Art. 14.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compreso il giorno della pubblicazione nè quello dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare il giorno e l'ora in cui viene convocata l'assemblea, e gli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate nei modi di cui sopra, qualora vi partecipi l'intiero capitale azionario e vi sia la presenza di tutti i consiglieri di amministrazione in carica e di tutti i sindaci effettivi.

Art. 15.

Ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare a norma di legge all'assemblea ogni azionista che risulti iscritto nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio di amministrazione può chiedere nell'avviso di convocazione il deposito o la presentazione delle azioni, onde accertare che chi è iscritto nel libro dei soci sia tuttora azionista, e può autorizzare l'intervento all'assemblea degli azionisti, i quali senza avere in precedenza domandata l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositatò, entro il termine stabilito dall'assemblea, e comunque non inferiore ai cinque giorni, presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali sono in possesso.

Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante semplice delega apposta sul biglietto di ammissione, da altro azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea. I membri del Consiglio non potranno rappresentare altro azionista.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Art. 16.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Non hanno diritto al voto gli azionisti che siano in ritardo nel versamento dei decimi sulle azioni.

Art. 17.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti all'assemblea medesima.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, ove, lo creda il caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Art. 18.

Per la costituzione legale dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle relative deliberazioni, è necessario l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno le aliquote di capitale, fissate per i singoli casi dalle disposizioni di legge.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali dovranno essere fatte a schede segrete; ed in tal caso si intenderanno nominate le persone che avranno conseguito il maggior numero di voti. Verificandosi votazioni di parità, si intenderà eletto il più anziano di età.

Art. 19.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Art. 20

Il presidente ha pieni poteri per regolare e dirigere la discussione.

All'Assemblea spetta:

a) l'esame e l'approvazione del bilancio, udita la relazione dei sindaci;

b) la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

c) la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci;

d) le deliberazioni sulle operazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma quarto dell'art. 3 dello statuto, nonchè le deliberazioni nelle operazioni di cui alle lettere *a*) ed *e*) dello stesso comma quando si tratti di concessioni per grandi derivazioni a sensi di legge.

Per le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato comma occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale da scriversi in apposito libro. L'approvazione del verbale è demandata al presidente, al segretario ed agli scrutatori, salvo che il presidente abbia fatto intervenire all'assemblea un pubblico notaio.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale in conformità alle disposizioni del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Eventuali impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea dovranno essere presentate a sensi e nei termini di legge.

TITOLO V

Consiglio di amministrazione

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione è composto di dodici amministratori.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni.

Per il caso di vacanza e rinnovazione, valgono le disposizioni di legge.

Ove fra gli enti partecipanti alla Società non intervenga unanime differente accordo, dovrà risultare assicurata agli enti medesimi una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione proporzionale alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta. Per la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, la Regione si vale della facoltà concessale dagli articoli 2458 e 2459 del Codice civile. La rappresentanza della Regione sarà costituita pariteticamente con rappresentanti delle due Provincie.

Art. 22.

Ciascun amministratore deve prestare cauzione, entro il termine di trenta giorni dalla accettazione della nomina, pena la decadenza della stessa, in azioni della Società, o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato; che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale con un massimo di lire duecentomila, anche in caso di aumento del capitale stesso.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ed ha facoltà di eleggere un vice presidente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età, salva diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio può eleggere un segretario, scelto anche fuori dei suoi membri.

Art. 24.

Il presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di amministrazione ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta da un sesto dei consiglieri in carica e da uno dei sindaci in carica.

La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima, e, nei casi d'urgenza, con telegramma, da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per la adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Delle deliberazioni del Consiglio viene steso processo verbale, da iscriversi in apposito libro, a norma di legge, e sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 25.

Al Consiglio di amministrazione sono conferite le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ed è di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea generale dei soci. Esso ha quindi la facoltà di fare transazioni, compromessi in arbitri amichevoli compositori, e di dare garanzie di ogni genere, anche ipotecarie; di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici delle ipoteche, quelli del debito pubblico, nonchè di emettere, trarre, accettare, avallare, girare e scontare effetti cambiari, e compiere in genere ogni operazione cambiaria.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni dalla legge espressamente riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci.

Sono di spettanza del Consiglio la nomina e la revoca del direttore generale e degli altri dirigenti, e la fissazione delle loro attribuzioni e retribuzioni.

Sindaci

Art. 26.

L'assemblea generale procede, a norma di legge, alla nomina del Collegio sindacale, che è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti. Uno dei sindaci dovrà essere nominato dalla Regione. L'assemblea generale procede ancora alla designazione del presidente del Collegio, da scegliersi fra i sindaci effettivi iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo il caso previsto dall'art. 2398 del Codice civile.

La loro durata in carica termina allo scadere del triennio, coll'approvazione da parte dell'assemblea generale del bilancio del rispettivo esercizio.

Art. 27.

Agli enti azionisti è riservata la facoltà di ritirare dagli impianti di proprietà sociale un quantitativo di energia elettrica in proporzione della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta.

Il prezzo dell'energia riservata agli enti associati sarà per tutti eguale e verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione della Società. La fissazione del prezzo dovrà avvenire col criterio del coprimento di tutte le spese effettive di produzione, di gestione e di ammortamento e dell'assegnazione, ove l'andamento della gestione lo consenta, di una adeguata quota di utile al capitale.

Nella vendita dell'energia ritirata in applicazione del primo comma del presente articolo, gli enti azionisti si impegnano reciprocamente a non farsi concorrenza.

Art. 28.

Ai sindaci sono attribuiti i poteri loro conferiti dalla legge.

Art. 29.

L'assemblea generale delibera, a sensi di legge, la retribuzione spettante ai sindaci.

TITOLO VI

Firma sociale

Art. 30.

La firma e la rappresentanza della Società spettano in via giudiziale e stragiudiziale al presidente; ed anche a quelle persone alle quali il Consiglio le abbia eventualmente deferite, nei limiti delle attribuzioni specificatamente loro conferite.

TITOLO VII

Bilancio

Art. 31.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, nei termini di tempo fissati dalla legge, il Consiglio di amministrazione compila il bilancio relativo.

Art. 33.

L'utile netto di bilancio sarà così ripartito:

a) il 5 % alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite fissato dalla legge;

b) l'1 % della rimanenza al Consiglio di amministrazione, riservando al Consiglio stesso la ripartizione fra i suoi componenti;

c) l'ulteriore residuo a disposizione dell'assemblea generale, per la assegnazione del dividendo e per eventuale devoluzione a fondi di riserva straordinaria e ai fini sociali.

Art. 34.

Se un esercizio si chiuderà in perdita non coperta da riserva, gli utili degli esercizi successivi, prima che sugli stessi venga fatto qualsiasi prelevamento, dovranno essere devoluti alla copertura della perdita.

Art. 35.

L'assegnazione al fondo di riserva cesserà quando sia stato raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, ma sarà ripresa quando, per qualsiasi ragione, venisse diminuito. Cessando l'assegnazione al fondo di riserva, la relativa quota sarà passata in aumento di quella spettante agli azionisti.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 36.

Ove nella interpretazione o nella esecuzione del presente statuto sorgessero fra i soci, o tra uno o più soci e la Società, controversie o contestazioni, la decisione sarà deferita ad un Collegio arbitrale permanente che deciderà ex aequo senza forme di procedura e inappellabilmente.

Il Collegio arbitrale sarà composto di un membro con funzioni di presidente nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trento e di altri membri, nominati l'uno dal Presidente della Camera di commercio di Trento e l'altro dal Presidente della Camera di commercio di Bolzano.

Il Collegio arbitrale dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 37.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 38.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Libro del lavoro del Codice civile, con l'avvertenza che le norme di esso per le quali le disposizioni di attuazione hanno stabilito tassativamente un termine più remoto di entrata in vigore, saranno applicabili dalle epoche e alle condizioni fissate in legge. Altrettanto dicasi per quelle norme del presente statuto per le quali dette disposizioni di attuazione hanno stabilito uno speciale termine di decorrenza.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1952, n. 23.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1952 a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Bleggio Inferiore: l'800% sulla sovrimposta terreni;
Brentonico: il 300% sulla sovrimposta terreni;
Calliano: il 400% sulla sovrimposta terreni;
Cembra: il 300% sulla sovrimposta terreni;
Cimone: il 900% sulla sovrimposta terreni;
Civezzano: il 300% sulla sovrimposta terreni, il 300% sulla sovrimposta fabbricati,
Isera: il 770% sulla sovrimposta terreni;
Lavis: il 500% sulla sovrimposta terreni;
Mezzocorona: il 400% sulla sovrimposta terreni;
Racines: il 100% sulla imposta consumo del vino;
Rumo: il 200% sulla sovrimposta terreni;
Termeno: il 300% sulla sovrimposta terreni;
Vezzano: il 100% sulla sovrimposta terreni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 giugno 1952

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1952, n. 24.

Elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2.

Il territorio della Regione è ripartito nei Collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Il numero dei Consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 15.000 abitanti o frazione superiore a 7500 abitanti, calcolati in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è fissato per i due collegi provinciali di Trento e Bolzano il numero dei consiglieri regionali spettanti a ciascuno di essi.

Art. 3.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

I Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono composti dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia e durano in carica quattro anni.

Art. 5.

L'esercizio del voto è un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 6.

Le elezioni per il nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale, due mesi prima della scadenza del quadriennio.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 7.

I Consiglieri regionali rappresentano la intera Regione e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO II

CAPO I

Elettorato attivo

Art 8.

Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali in uno dei Comuni della Regione, che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo seguente.

Art. 9.

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, falso giuramento, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione a delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valore di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553, per il delitto di incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose, gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della casa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giochi di azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8) i condannati per i reati nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione della attività fascista;

9) i tenutari dei locali di meretricio;

10) i concessionari di case da giuoco.

Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano, se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

Art. 10.

Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonchè la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la composizione delle liste di sezione nonchè i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano le norme di cui agli articoli da tre in poi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

CAPO II

Eleggibilità

Art. 11.

Sono eleggibili e Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, a sensi dell'articolo precedente, che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno delle elezione.

Art. 12.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

a) i membri del Governo, il Commissario e il Vice Commissario del Governo presso la Regione;

b) i questori di Trento e di Bolzano nonchè i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

c) i sindaci dei capoluoghi delle provincie di Trento e di Bolzano;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura; i membri del Consiglio di Stato e degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'art. 78 dello Statuto, i membri della Corte dei conti e della Delegazione della Corte stessa avente sede nella Regione Trentino-Alto Adige;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella Regione;

f) i segretari generali della Regione e delle due provincie di Trento e di Bolzano, nonchè i capi servizio delle rispettive amministrazioni.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 13.

Non sono compatibili con la carica di Consigliere regionale le cariche:

a) di deputato e senatore;

b) di giudice della Corte costituzionale;

c) di membro di altri Consigli regionali;

d) di sindaco e di assessore dei Comuni della Regione.

Gli appartenenti alle categorie sopra indicate decadono dalla carica di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnate le dimissioni dalla carica coperta, entro dieci giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute del Consiglio regionale e provinciale.

Art. 14.

I diplomatici, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in

Italia, quanto all'estero, non possono essere eletti al Consiglio regionale, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 15.

Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le Provincie con contratti di opere o di somministrazioni, oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori o dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Provincie con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestano in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate alla Regione o alle Provincie nei modi di cui sopra.

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o delle Provincie:

a) hanno maneggio di denaro o avendolo avuto non ne hanno ancora reso conto;

b) hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

La sopravvenienza di una causa di ineleggibilità nel corso del mandato provoca la decadenza dallo stesso.

Art. 16.

Coloro che fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da una delle provincie di Trento e di Bolzano, ovvero da enti, istituti o aziende da esse direttamente dipendenti, ove siano eletti consiglieri regionali sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

Art. 17.

Ai membri del Consiglio regionale è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, colla indicazione della loro qualifica, sia usato in annunzi o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali o commerciali.

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 18.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, di intesa col Commissario del Governo della Regione e col Presidente della Corte d'appello di Trento.

La votazione deve avvenire non prima di quaranta giorni e non oltre i giorni cinquantacinque dalla pubblicazione del decreto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali.

I sindaci di tutti i Comuni della Regione, entro cinque giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi.

Art. 19.

Le liste dei candidati di ogni Collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco o da un notaio.

Qualora il candidato si trovasse all'estero, la autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere compreso in liste dei due Collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

Art. 20.

Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, non più tardi delle ore 16 del 25° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti dei candidati e la dichiarazione firmata anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del Comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere, l'onorario di lire una per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di L. 500.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura, deve essere depositato in cinque esemplari, un modello di contrassegno, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22.

La cancelleria del tribunale circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 21.

Il Tribunale di Trento per il Collegio della provincia di Trento, e quello di Bolzano, per il Collegio della provincia di Bolzano, esercitano le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, assistito da due esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Per il Collegio di Bolzano, uno degli esperti è scelto fra i cittadini di madre lingua tedesca.

L'ufficio predetto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine prestabilito dall'art. 20, primo comma:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo di candidati indicato nell'art. 19; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici e invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo eventuale contrassegno;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto il 25° anno al giorno dell'elezione;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

7) provvede per mezzo della Giunta regionale alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in un unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei Comuni del Collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali; una a disposizione dell'ufficio, e le altre per l'affissione nella sala delle votazioni a norma dell'art. 25 n. 3;

8) trasmette immediatamente alla Giunta regionale le liste definitive e i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

Art. 22.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti delle liste: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni. La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Comuni per la consegna al presidente dei rispettivi seggi elettorali.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato entro le ore 12 del giorno in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso, in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 23.

Entro il dodicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente a quello delle elezioni.

Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nella Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal decimo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal decimo giorno antecedente le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore 9 alle ore 19.

Art. 24.

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 25.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4) i verbali di nomina degli scrutatori;

5) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) due urne del tipo descritto nell'art. 27;

7) congruo numero di matite copiative per il voto.

Art. 26.

Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge e riproducono il facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21 n. 5.

Le schede devono pervenire all'ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 27.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *A*, allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale.

Per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi col Ministero dell'interno, può però adottare i bolli delle sezioni e le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 28.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e la esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al presidente della Giunta regionale, perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 29.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segre-

tario. Il presidente è designato dal Primo presidente della Corte di appello di Trento fra i magistrati, gli avvocati e procuratori della avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

Nella provincia di Bolzano il presidente dell'ufficio elettorale dovrà essere possibilmente scelto fra cittadini che conoscano anche la lingua tedesca.

Presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal presidente della Giunta regionale, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di preture o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 3000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 30.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune fosse retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di L. 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Al segretario è corrisposto, dal Comune in cui ha sede lo ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 2000, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Art. 31.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidente dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, *sono rimborsate dalla Regione.*

Art. 32.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 33.

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Art. 34.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la firma sulla faccia posteriore della scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nella apposita urna, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle *schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 25.*

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza pubblica.

Art 35.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido *tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.*

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata la assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

Art. 36.

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo, che chiude il plico conte-

nente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 37.

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Art. 38.

Possono entrare nella sala delle elezioni soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 39.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza. Hanno però accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 40.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 41 e 42.

Un estratto delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 41.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni del Comune o di altri Comuni della circoscrizione elettorale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 42.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla circoscrizione elettorale nella quale si trova l'avente diritto al voto.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 43.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propra famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno e l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato: il presidente del seggio accerta con apposita interpellazione se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato lo impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 44.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 78 decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 26.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 50.

Art. 45.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante lo esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno votare, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 46. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiudérla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale.

Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la abbiano riconsegnata.

Art. 46.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata col contrassegno.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato all'art. 21 siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga, sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 47.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 48.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la propria firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nell'urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e colla firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nell'art. 44, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 49.

La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 50.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 61, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

Art. 51.

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 49, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 42 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nell'urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non abbiano votato. Tali schede nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel numero 2, consegnate e trasmesse al pretore del mandamento;

4) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego debbono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 27, e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente nonchè delle firme e dei sigilli.

Art. 52.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura. Provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta d'ingresso applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 53.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1), 2), 3), dell'art. 51, il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e quella contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al numero 2 dell'art. 51, le schede rimaste nel pacco consegnate al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al numero 4 dell'art. 51, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'art. 34.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare; firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Art. 54.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità delle urne e dei sigilli:

1) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella adunanza precedente;

2) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questo enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nell'urna, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nell'urna, dopo spogliato il voto.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano assegnati ad alcuna lista nonchè a quello delle schede bianche e di quelle nulle;

4) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 27, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto all'art. 57 primo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 57.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24.

Art. 55.

Salve le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, sono nulli i voti quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 36;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Art. 56.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma dell'ultimo comma dell'art. 51, ovvero non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 24 del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dell'urna o nell'urna e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 51.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti. Le urne e il piego, insieme col verbale e con le carte annesse vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 57.

Art. 57.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al terzo comma dell'art. 54 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 53 è depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore il quale, accertata la integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste indicato nell'articolo 51, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli altri articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

Art. 58.

Il tribunale costituisce un ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51, 53, 54, 55, 57;

2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del Collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

Art. 59.

Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Ove risultassero seggi non attribuiti, l'Ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro.... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai seggi da assegnare.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 60.

Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 61.

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, i reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni; di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 62.

Dell'avvenuta proclamazione, il presidente del tribunale costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria della Giunta regionale, perchè la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 63.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, viene redatto in duplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 21.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 64.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 65.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni, è ammesso il ricorso alla Corte di appello di Trento, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, e al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di appello ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Avverso le decisioni della Corte d'appello è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione.

Art. 66.

Il Consigliere regionale eletto nei due Collegi deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dall'ultima convalida delle lezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelto il Collegio in cui il Consigliere ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 67.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 68.

E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 69.

Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al titolo VII della legge 5 febbraio 1948, n. 26, e le loro eventuali modifiche od aggiunte.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 70.

Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

ALLEGATO *A*

BOLLO DELLA SEZIONE

Visto, *il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

ALLEGATO *B*

10 cm.

VOTI DI PREFERENZA

5 cm.

2 cm.

Visto, *il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1952, n. 25.

Elezione degli Organi della Regione e delle provincie di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio regionale è convocato in pubblica adunanza nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale, che indice i comizi elettorali.

L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Giunta regionale in carica a tutti i Consiglieri regionali eletti, con lettera raccomandata.

L'adunanza ha luogo nella sede del Consiglio regionale.

All'adunanza è invitato il Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige, che in sua assenza o in caso di impedimento può delegare il Vice Commissario del Governo a rappresentarlo.

Art. 2.

La Presidenza provvisoria del Consiglio nella prima adunanza, è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Fungono da segretari i due Consiglieri più giovani, scelti fra gruppi linguistici diversi.

Art. 3.

Costituita la Presidenza provvisoria, il Presidente, dopo aver fatto l'appello nominale dei Consiglieri, presta il giuramento pronunciando le parole: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

Art. 4.

Il Presidente inviterà quindi i Consiglieri regionali presenti a prestare il medesimo giuramento ed a tale scopo fa in ordine alfabetico l'appello dei Consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: « Giuro ».

Art. 5.

L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.

Se per giustificato impedimento un Consigliere non ha prestato il giuramento, questo può da lui prestarsi nella stessa seduta o in una delle prossime sedute pubbliche.

Nel caso di elezione suppletiva a norma del penultimo comma dell'art. 37 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, il giuramento dei nuovi Consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio presieduta dal Presidente o dal Vice presidente in carica.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.

Una copia del verbale è trasmessa al Commissario del Governo.

Art. 6.

Il Consiglio regionale procede quindi all'elezione, nel suo seno, del Presidente, del Vice presidente del Consiglio regionale e dei due segretari.

Il Presidente ed il Vice presidente durano in carica un biennio.

Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana e il Vice presidente tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo e il Vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni, di morte, di decadenza o di revoca del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente.

La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il Consiglio regionale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.

Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Per la validità delle elezioni del Presidente e del Vice presidente del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

L'elezione è fatta con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Se dopo due elezioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza relativa di voti; a parità di voti, ha la preferenza il più anziano di età.

Il Presidente provvisorio dell'adunanza fa la proclamazione dell'eletto, il quale assume tosto la Presidenza del Consiglio.

Art. 8.

Osservando le norme valevoli per l'elezione del Presidente, segue quindi quella del Vice presidente.

Art. 9.

Il Consiglio regionale elegge successivamente a semplice maggioranza di voti in un'unica votazione i due segretari, scelti fra gruppi linguistici diversi.

Art. 10.

Ultimata l'elezione della Presidenza del Consiglio, si procede alla nomina del Presidente della Giunta regionale.

Per la validità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

L'elezione è fatta con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Art. 11.

Se nemmeno in questa terza votazione viene ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata ad altra seduta da tenersi entro i prossimi otto giorni e nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio, proclamandosi poi eletto quello che ha conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 12.

Nella stessa seduta nella quale è avvenuta l'elezione del Presidente della Giunta regionale, o nella prossima seduta del Consiglio, si delibera anzitutto il numero degli Assessori effettivi e degli Assessori supplenti, che devono comporre la Giunta regionale.

La composizione della stessa deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Gli Assessori supplenti della Giunta regionale sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 13.

L'elezione degli Assessori regionali viene fatta dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli Assessori effettivi separatamente da quella degli Assessori supplenti.

Per l'elezione dei membri componenti la Giunta regionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri componenti il Consiglio regionale.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto ed a semplice maggioranza dei Consiglieri presenti. Ogni Consigliere vota per tanti nomi quanti sono gli Assessori da eleggere: risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 14.

Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di Assessore effettivo o di Assessore supplente, si procede alla votazione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire.

Esso si svolge fra i candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

A parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 15.

Con votazione a scrutinio segreto ed a semplice maggioranza di voti il Consiglio stabilisce quale degli Assessori regionali debba sostituire il presidente della Giunta regionale in caso di assenza o di impedimento.

Art. 16.

Il Consiglio regionale può revocare dalle loro funzioni il Presidente del Consiglio ed il Vice presidente, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori che non adempiano agli obblighi del loro ufficio.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso che venga richiesta la revoca del Presidente del Consiglio regionale, la convocazione del Consiglio viene fatta dal Vice presidente.

Quando il Presidente od il Vice presidente non procedano alla convocazione entro 15 giorni dalla domanda, la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente della Giunta regionale.

Nel caso che anche il Presidente della Giunta regionale non convocasse il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma precedente, la convocazione è fatta a cura del Commissario del Governo.

Se il Consiglio regionale non si pronuncia sulla domanda di revoca si procederà a sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale (legge 26 febbraio 1948, n. 5).

Art. 17.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria nella prima settimana di ogni semestre ed in seduta straordinaria a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di un quarto dei Consiglieri in carica, come pure nei casi previsti dallo Statuto regionale.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale ed i membri della stessa restano in carica finchè dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 19.

Per l'elezione del Presidente, del Vice presidente e dei segretari del Consiglio provinciale valgono analogamente le disposizioni degli articoli precedenti relativi alla nomina del Presidente, del Vice presidente e dei segretari del Consiglio regionale.

Art. 20.

Il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio provinciale di Trento vengono eletti per quattro anni.

Il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio provinciale di Bolzano sono eletti per un biennio.

Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il Vice presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo biennio il Presidente è eletto fra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana e il Vice presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

In caso di dimissioni, di morte, di decadenza o di revoca del Presidente del Consiglio provinciale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente.

La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Analoga procedura viene eseguita quando il Consiglio provinciale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.

Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art 21.

Per l'elezione del Presidente delle Giunte provinciali, degli Assessori effettivi e supplenti delle Giunte provinciali, per la determinazione del numero degli Assessori e per la nomina dell'Assessore che deve sostituire il Presidente della Giunta provinciale in caso di assenza o di impedimento, valgono le norme valevoli per l'elezione del Presidente e degli Assessori effettivi e supplenti, come pure del delegato del Presidente della Giunta regionale.

Art 22.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia.

Gli Assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico, al quale appartengono i sostituiti.

Art. 23.

In caso di morte, di dimissioni, decadenza o revoca degli Assessori regionali o provinciali e i loro supplenti, si procede all'elezione suppletiva con le norme indicate negli articoli precedenti scegliendoli fra i gruppi linguistici ai quali appartenevano gli Assessori da sostituire.

Art. 24.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 26.
Costituzione dei comuni di Concei e Pieve di Ledro.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Enguiso, Locca e Lenzumo, un tempo Comuni autonomi, aggregati al comune di Bezzecca con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 14, vengono staccate dall'attuale comune di Bezzecca e ricostituite insieme in un nuovo Comune con la denominazione Concei e capoluogo Enguiso e con la medesima circoscrizione territoriale che avevano i comuni di Enguiso, Locca e Lenzuno anteriormente alla entrata in vigore del decreto sopracitato.

Art. 2.

Il comune di Pieve di Ledro, aggregato a quello di Bezzecca con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 14, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 27.
Ricostituzione dei comuni di Amblar e Don.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Amblar e Don, aggregati a quello di Romeno con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1100, sono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 28.
Ricostituzione dei comuni di Bersone, Daone, Praso e Prezzo.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Bersone, Daone, Praso e Prezzo, fusi nel comune di Pieve di Bono con regio decreto 29 gennaio 1928, n. 176, sono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 29.
Ricostituzione del comune di Padergnone.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Padergnone, aggregato a quelo di Vezzano con regio decreto 11 marzo 1928, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 30.
Ricostituzione dei comuni di Sfruz e Smarano.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Sfruz e Smarano, aggregati a quello di Coredo con regio decreto 29 novembre 1928, n. 2970, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 31.
Ricostituzione del comune di Denno e costituzione del comune di Campodenno.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Campodenno, Dercolo, Lover, Quetta e Termon, un tempo Comuni autonomi ed aggregati al comune di Denno con regio decreto 6 settembre 1928, n. 198, vengono nuovamente staccate dall'attuale comune di Denno e costituite in un nuovo Comune avente per denominazione e capoluogo Campodenno.

Art. 2.

Il comune di Denno viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del regio decreto 6 settembre 1928, n. 2198.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1952, n. 32.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti (allegati 1 e 2) del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 14 settembre 1950 e n. 6 del 28 dicembre 1950, con i quali sono stati effettuati prelevamenti, per l'importo complessivo di L. 5.850.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel capi-

tolo 33 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1950, e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese
di competenza dell'esercizio finanziario 1950

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1950, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 3.790.513.366
delle quali furono riscosse . . . » 2.196.272.691

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.594.240.675

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1950, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 3.340.682.517
delle quali furono pagate . . . » 2.217.442.966

e rimasero da pagare . . . . L. 1.123.239.551

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1950 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	2.415.430.866
Spesa	»	1.839.067.817
Avanzo effettivo	L.	576.363.049

Entrate e spese per movimento di capitali

Entrata	L.	1.375.082.590
Spesa	»	1.501.614.705
Differenza	L.	126.532.205

Riepilogo finale

Entrata	L.	3.790.513.366
Spesa	»	3.340.682.517
Avanzo finale	L.	449.830.849

Entrate e spese residue dell'esercizio 1949

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1949 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.003.259.372
delle quali furono riscosse . . . . » 1.551.108.616

e rimasero da riscuotere . . . . L. 452.150.756

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1949 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.858.056.457
delle quali furono pagate . . . . » 1.249.096.772

e rimasero da pagare . . . . . » 608.959.685

Residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1950 (art. 2)	L.	1.594.240.675
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	452.150.756
Residui attivi al 31 dicembre 1950	L.	2.046.391.431

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1950 (art. 3)	L.	1.123.239.551
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	»	608.959.685
Residui passivi al 31 dicembre 1950	L.	1.732.199.236

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 519.266.066 l'avanzo alla fine dell'esercizio 1950, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanzio 1950			L.	3.790.513.366
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1949, cioè:				
accertati al				
1° gennaio 1950	L.	1.927.491.674		
31 dicembre 1950	»	1.858.056.457		
			»	69.435.217
			L.	3.859.948.583

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1950	L.	3.340.682.517
Avanzo al 31 dicembre 1950	»	519.266.066
	L.	3.859.948.583

Disposizioni finali

Art. 10.

Con successive leggi regionali sarà determinato l'impiego dell'avanzo risultante nell'art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

ALLEGATO 1

Decreto del Presidente della Giunta Regionale per il Trentino-Alto Adige 14 settembre 1950, n. 2.

Autorizzazione del prelevamento della somma di lire 2.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 30 giugno 1950, n. 15;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1950, n. 203;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1950 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1950, è autorizzata la prelevazione della somma di lire 2.000.000 che si inscrive al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Cap. 14. — Spese per i viaggi del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e per il rimborso di spese forzose: L. 2.000.000.

L'Assessore per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trento, addì 14 settembre 1950

Il Presidente: ODORIZZI

ALLEGATO 2

Decreto del Presidente della Giunta Regionale per il Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1950, n. 6.

Prelevazione di L. 3.850.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 30 giugno 1950, n. 15;

Vista la delibera della Giunta regionale 28 dicembre 1950, n. 415;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1950, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1950, è autorizzata la prelevazione di L. 3.850.000 che si inscrivono ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione). — Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale sulle indennità corrisposte al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori . . . L. 500.000

Cap. 12. — Competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni; indennità, compensi e rimborsi di spese al personale di altre Amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione . . . . » 420.000

Cap. 68. — Spesa per la manutenzione, la sistemazione e la sorveglianza dei bacini montani e per la esecuzione di opere nuove ed integrative (da ripartirsi in misura uguale tra il Trentino e l'Alto Adige) . . . L. 2.500.000

Cap. 153. — Spesa straordinaria per l'impianto ed il riordinamento dei libri fondiari: oneri, ecc. . . . . » 430.000

Totale . . . L. 3.850.000

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Trento, addì 28 dicembre 1950

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1952, n. 33.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1952, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (2° provvedimento).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I Comuni sottoindicati, per garantire il pareggio dei loro bilanci, sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni sui limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi, per ognuno indicate:

Baselga di Vezzano: il 600 % sulla sovrimposta terreni;

Centa: il 700 % sulla sovrimposta terreni; il 700 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 150 % sull'imposta consumo vino;

Garniga: l'800 % sulla sovrimposta terreni; l'800 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari;

Ivano Fracena: il 700 % sulla sovrimposta terreni; il 700 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 150 % sull'imposta consumo vino; il 100 % su tutte le altre imposte di consumo;

Mezzolombardo: il 400 % sulla sovrimposta terreni;

Nanno: l'800 % sulla sovrimposta terreni;

Nave S. Rocco: il 700 % sulla sovrimposta terreni;

Stenico: il 200 % sulla sovrimposta terreni;

Tassullo: il 600 % sulla sovrimposta terreni; il 40 % sulle imposte di consumo delle bevande vinose ed alcooliche;

Tenna: il 75 % sull'imposta consumo vino;

Ton: il 100 % sulla sovrimposta terreni; il 150 % sulla imposta consumo bevande vinose;

Vigolo Baselga: il 500 % sulla sovrimposta terreni;

Villa Agnedo: il 700 % sulla sovrimposta terreni; il 700 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 150 % sull'imposta consumo vino; il 100 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo;

Villalagarina: il 700 % sulla sovrimposta fabbricati; il 700 % sulla sovrimposta terreni; il 700 % sull'addizionale alla imposta redditi agrari; il 70 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1952, n. 34.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1952, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (3° provvedimento).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Ala: il 25 % sull'imposta di consumo per le bevande, il 20 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo;

Aldeno: il 700 % sulla sovrimposta terreni, il 700 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari;

Borgo Valsugana: il 100 % sulla sovrimposta terreni, il 100 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari, il 200 % sull'imposta consumo delle bevande vinose, il 25 % sull'imposta consumo formaggi e latticini, il 20 % sull'imposta consumo carni fresche e conservate, il 400 % sull'imposta di consumo materiale da costruzione in abbonamento;

Dro: il 400 % sulla sovrimposta terreni, il 50 % sull'imposta consumo delle bevande, il 25 % sulle altre voci delle imposte di consumo;

Molina di Ledro: il 400 % sulla sovrimposta terreni, il 400 % sulla sovrimposta fabbricati;

Nomi: l'800 % sulla sovrimposta terreni;

Pannone: il 200 % sulla sovrimposta terreni, il 30 % sull'imposta bestiame, il 50 % sull'imposta consumo delle bevande vinose;

Pomarolo: il 900 % sulla sovrimposta terreni, il 900 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari, il 100 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo;

Rabbi: il 700 % sulla sovrimposta terreni, il 50 % sulla imposta consumo bevande alcooliche;

Riva: il 400 % sulla sovrimposta terreni, il 400 % sulla addizionale all'imposta redditi agrari, il 75 % sull'imposta consumo delle bevande vinose;

Tenno: il 200 % sulla sovrimposta terreni, il 200 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari, il 25 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo;

Volano: il 1000 % sulla sovrimposta terreni, il 1000 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari, il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1952, n. 35.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1952, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (4° provvedimento).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, escluso il comune di Cavedine autorizzato anche per l'anno 1951, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Arco: il 300 % sulla sovrimposta terreni, il 300 % sulla addizionale all'imposta sui redditi agrari, il 75 % sulle bevande vinose;

Besenello: il 650 % sulla sovrimposta terreni, il 40 % su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo;

Cavedine anno 1951 il 900 % sulla sovrimposta terreni, il 900 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; anno 1952: il 900 % sulla sovrimposta terreni, il 900 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari, il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo;

Madruzzo: il 400 % sulla sovrimposta terreni;

Pergine: il 100 % sulla sovrimposta terreni, il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari, il 150 % sulla imposta consumo delle bevande vinose, compresi i vini fini, il 10 % su tutti gli altri generi della tariffa imposta di consumo;

San Michele all'Adige: il 400 % sulla sovrimposta terreni;

Strigno: il 100 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi i seguenti generi: energia elettrica, gas e suini macellati per uso familiare;

Terragnolo: il 100 % sulla imposta consumo del vino.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 agosto 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1952, n. 36.

Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1950; primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1952 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio in corso, la ulteriore spesa di lire 100 milioni per la concessione di contributi, ai sensi della legge regionale 10 novembre 1950, n. 20, a favore di piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario.

La spesa medesima, da fronteggiarsi mediante prelievo di una pari somma dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1950, sarà erogata in aumento del fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1952, n. 1, per domande di contributo presentate entro il 31 agosto 1951.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di concorrere, nella misura che sarà da essa determinata su proposta degli Assessori all'agricoltura e foreste ed ai lavori pubblici, nella spesa per la costruzione, l'adattamento e l'attrezzatura di un caseificio modello in ciascuna delle due provincie di Trento e Bolzano mediante l'impiego del fondo all'uopo esistente nel bilancio del corrente esercizio, che viene aumentato di lire 3.000.000 da prelevarsi dall'avanzo di bilancio dell'esercizio 1950.

E' fatto divieto di mutare la destinazione dei caseifici costruiti, adattati o attrezzati con il concorso della Regione.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 3 milioni, da prelevarsi dall'avanzo di bilancio dell'esercizio 1950 (quale contributo alla Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Merano) per

l'organizzazione del Congresso internazionale della stampa nell'anno 1952.

Il contributo sarà concesso mediante decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e turismo, sentita la Giunta medesima.

Art. 4.

E' concesso un sussidio di lire 5 milioni per il funzionamento del Consorzio costituito fra le Provincie ed i Comuni del Trentino-Alto Adige allo scopo di promuovere la ricostruzione dei beni danneggiati da eventi bellici, di assumere la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche nella Regione e di curare gli interessi degli Enti predetti e delle loro popolazioni nel settore idroelettrico e dei lavori pubblici.

Alla copertura della corrispondente spesa di lire 5 milioni si provvede con il suddetto avanzo del bilancio 1950.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, entro il limite di spesa di lire 8.266.066, parte di un edificio situato nella città di Trento da adibire a sede di uffici regionali.

All'onere viene fatto fronte con l'avanzo di bilancio dell'esercizio 1950.

Art. 6.

E' autorizzata la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del costituendo Istituto regionale per l'esercizio del credito a medio e lungo termine, con sede in Trento.

E' altresì autorizzata, entro i limiti del fondo stabilito nel successivo comma, la partecipazione della Regione alla costituenda Sezione di credito agrario annessa allo stesso Istituto di credito. Per le due predette partecipazioni potrà essere conferita complessivamente la somma di lire 550 milioni con prelevamento, sino alla concorrenza di lire 400 milioni, dall'avanzo di bilancio dell'esercizio 1950 e mediante stanziamento di lire 150 milioni nello stato di previsione per l'esercizio 1953.

Le partecipazioni medesime saranno effettivamente disposte in coordinamento con le partecipazioni dello Stato, secondo la emananda legge di costituzione dell'Istituto suddetto, fermi restando i conferimenti che verranno disposti da altre Aziende di credito esistenti nella Regione ai sensi della legge anzidetta.

All'approvazione dello statuto dell'Ente la Regione darà la sua adesione mediante deliberazione del Consiglio regionale.

La nomina dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione prevista dalle norme statutarie dell'Ente, sarà disposta mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta medesima, in guisa da assicurare alle due provincie di Trento e di Bolzano una rappresentanza paritetica.

Analogamente sarà provveduto per la rappresentanza in seno al Collegio sindacale disponendo per altro la nomina alternativamente, per il periodo di durata dell'incarico, fra i prescelti nella provincia di Trento ed in quella di Bolzano, qualora il rappresentante sia unico.

Gli stanziamenti per le spese previste nel presente articolo, se eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui verranno disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese.

Art. 7.

E' approvato l'integrale impiego, secondo i precedenti articoli, dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1950 nell'ammontare di lire 519.266.066 come segue:

1. Per contributi per opere di miglioramento fondiario-agrario	L.	100.000.000
2. Per concorso nella spesa per la costruzione e l'attrezzatura di caseifici modello	»	3.000.000
3. Per contributo straordinario all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Merano	»	3.000.000
4. Per contributo straordinario al Consorzio delle Provincie e dei Comuni del Trentino-Alto Adige	L.	5.000.000
5. Per l'acquisto di parte di un edificio da adibirsi a sede di uffici regionali	»	8.266.066
6. Per partecipazione all'Istituto regionale per il credito a medio e lungo termine e all'annessa Sezione di credito agrario	»	400.000.000
Totale	L.	519.266.066

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1952 è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1950	L.	519.266.066

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1952 sono introtte le seguenti variazioni:

A) *in aumento*:

Cap. n. 59. — Spese per la concessione di contributi a piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario (legge regionale 10 novembre 1950, n. 20)	L.	100.000.000
Cap. n. 192. — Concorso nella spesa per la costruzione e per l'attrezzatura di un caseificio modello per ciascuna delle due provincie di Bolzano e di Trento	»	3.000.000
Cap n. 209-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Merano per la organizzazione del Congresso internazionale della stampa nell'anno 1952	»	3.000.000
Cap. n. 215-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo per il funzionamento del Consorzio delle Provincie e dei Comuni del Trentino Alto Adige, costituito per promuovere la ricostruzione dei beni danneggiati dalla guerra, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione e l'assistenza tecnica agli Enti aderenti	»	5.000.000
Cap. n. 266-*bis* (di nuova istituzione). — Acquisto di parte di un edificio nella città di Trento, da adibirsi a sede degli uffici regionali	»	8.266.066
Cap. n. 228-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il credito a medio e lungo termine e al fondo di dotazione della Sezione di credito agrario annessa all'Istituto medesimo	L.	400.000.000
Totale	L.	519.266.066

B) *modifica di denominazione*:

Cap. n. 203. — Spese e contributi per la costruzione o l'acquisto di edifici da adibirsi a sedi degli Ispettorati forestali.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1952, n. 37.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dell'esercizio finanziario 1952 (2° provvedimento).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952

a) *in aumento*:

Cap. 3. — Reddito delle foreste	L.	120.000.000
Cap. 4. — Interessi su crediti della Regione e su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione	»	35.000.000
Cap. 8. — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione	»	40.000.000
Cap. 11. — Diritti sugli atti tavolari	»	5.000.000
Cap. 14. — Conguaglio sulla percentuale di cui al capitolo n. 13 concordata con il Governo per l'esercizio 1951	»	63.894.503
Totale	L.	263.894.503

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952

a) *in aumento*:

Cap. 7. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	800.000
Cap. 9. — Indennità di carica al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori	»	260.000
Cap. 11. — Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale sulle indennità, ecc.	»	300.000
Cap. 12. — Competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni; indennità, ecc.	»	1.040.000
Cap. 18. — Spese per la stampa, la diffusione e l'amministrazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione, ecc.	»	1.000.000
Cap. 28. — Spese per l'arredamento ed il funzionamento degli uffici centrali; spese d'ufficio ecc.	L.	4.500.000
Cap. 29. — Spese postali, telegrafiche, ecc.	»	600.000
Cap. 30. — Spese per affitto, canoni d'acqua, riscaldamento, illuminazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. 31. — Spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili, ecc.	»	3.500.000
Cap. 32. — Spese per l'acquisto di manuali, libri, prontuari, riviste e giornali	»	500.000
Cap. 33. — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione regionale, ecc.	»	2.500.000
Cap. 34. — Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale sugli assegni, ecc.	»	1.500.000
Cap 35. — Personale della Regione e personale di altre amministrazioni ecc.	»	6.000.000
Cap. 37. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	650.000
Cap. 46. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	300.000
Cap. 49. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	800.000
Cap. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la partecipazione della Regione a manifestazioni interessanti il settore lattiero-caseario, orto-frutti-viti-vinicolo, zootecnico e di agricoltura in generale e per pubblicazioni tecnico-agricole di propaganda	»	2.500.000
Cap. 70. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	500.000
Cap. 73. — Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti, ecc.	»	1.500.000
Cap. 74. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	200.000
Cap. 75. — Spese per l'arredamento, l'attrezzatura tecnica e il funzionamento, ecc.	»	1.600.000
Cap. 76. — Spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli automezzi, ecc.	»	900.000
Cap. 79. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	550.000
Cap. 80. — Spese per l'arredamento, l'attrezzatura tecnica e il funzionamento, ecc.	»	400.000
Cap. 94. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste	»	1.000.000
Cap. 95. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione, ecc.	»	13.750.000
Cap. 97. — Stipendi al personale delle foreste, ecc.	»	21.000.000
Cap. 99. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	200.000
Cap. 100. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	200.000
Cap. 101. — Fitto di locali	»	100.000
Cap. 105. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	300.000
Cap. 114. — Contributi, sovvenzioni e spese per pubblicazioni a carattere tecnico-economico	»	1.000.000
Cap. 117. — Contributi e sussidi da destinarsi alla ricostruzione, conservazione e al potenziamento del patrimonio alpinistico, ecc.	»	3.000.000
Cap. 121 (modificata la denominazione). — Spese e contributi per la compilazione di progetti per il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie interessanti la Regione	»	3.000.000
Cap. 127. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	550.000
Cap. 140. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	150.000
Cap. 162. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	150.000
Cap. 164 — Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti al personale, ecc.	»	250.000

Cap. 165. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.300.000
Cap. 166. — Spese per l'arredamento ed il funzionamento degli Uffici tavolari: affitto locali, ecc.	»	700.000
Cap. 174. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	750.000
Cap. 193-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la costruzione di un rustico nell'orto botanico sperimentale del Monte Bondone, da adibire a centro per la produzione di sementi orticole, cerealicole e foraggere e di piante aromatiche e medicinali	»	2.000.000
Cap. 199. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale	»	1.800.000
Cap. 204. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati	»	3.200.000
Cap. 205. — Lavori di rimboschimento e rinsaldamento e sistemazione di terreni, ecc.	»	500.000
Cap. 214. — Contributi nella misura massima del 50 % per l'esecuzione di lavori pubblici, ecc.	»	50.000.000
Cap. 215. — Contributi nella misura massima del 70 % per l'esecuzione di lavori pubblici, ecc.	»	30.000.000
Cap. 222. — Spese e contributi per l'acquisto e la costruzione di edifici destinati all'assistenza	»	1.000.000
Cap. 226-*ter* (di nuova istituzione). — Spesa per la costruzione in Trento di una casa di tipo popolare per i dipendenti della Regione	»	22.000.000
Totale . . .	L.	192.300.000

b) *modifica di denominazione*:

Cap 110. — Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale e le attività commerciali e per il collocamento della produzione agricola ed industriale della Regione all'interno ed all'estero.

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1952, n. 38.

Istituzione di una indennità di primo impianto e di una indennità di comando.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale in servizio presso la Regione, compreso quello previsto nell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1952 e sino alla data del 31 dicembre 1953, una indennità di primo impianto nella misura lorda stabilita dalla tabella n. 1, annessa alla presente legge.

Al personale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, l'indennità stessa è attribuita nella misura lorda fissata nella tabella n. 2, annessa alla presente legge.

L'indennità di primo impianto non è cumulabile con l'eventuale trattamento di missione corrisposto per i primi 90 giorni di servizio continuativo prestato presso la Regione.

Art. 2.

Al personale direttivo proveniente da altre Amministrazioni pubbliche, che sia incaricato, in via permanente, delle funzioni di grado superiore a quello rivestito, può essere attribuita, con provvedimento motivato della Giunta regionale, la misura dell'indennità di primo impianto prevista per il grado immediatamente superiore a quello ricoperto, fermo restando il trattamento economico complessivo ad esso spettante nella Amministrazione di provenienza.

Art. 3.

Al personale di ruolo dello Stato e di altri Enti pubblici, comandato a prestare servizio presso la Regione, proveniente da uffici situati fuori di Trento, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1952, una indennità di comando non cumulabile con il trattamento di missione.

Tale indennità è commisurata ad un sesto ovvero ad un quarto del trattamento di missione, per il personale con la famiglia a carico, a seconda che la famiglia si sia trasferita a Trento ovvero sia rimasta nella sede dell'ufficio di provenienza, e ad un ottavo, per il personale celibe o vedovo senza famiglia acquisita a carico.

Al personale comandato presso la Regione, appartenente ai ruoli centrali dell'Amministrazione dello Stato, è attribuita, oltre ad una indennità pari a quella prevista dall'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennità integrativa commisurata al 50 % di detto trattamento.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo non compete al personale di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

TABELLA N. 1

Indennità di primo impianto al personale in servizio presso la Regione Trentino-Alto Adige

		Indennità mensili
Grado 4°	L.	45.000
» 5°	»	35.000
» 6°	»	30.000
» 7°	»	24.000
» 8°	»	20.000
» 9°	»	15.000
Gradi 10° e 11° e personale non di ruolo di prima e seconda categoria	»	10.000
» 12° e 13° e personale non di ruolo di terza categoria	»	7.000
Personale subalterno e personale non di ruolo di quarta categoria	»	5.000

TABELLA N. 2

Indennità di primo impianto al personale degli uffici del Libro fondiario di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18.

		Indennità mensile
Ispettore regionale	L.	30.000
Conservatori	»	10.000
Aiuto-conservatori	»	7.000

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1952, n. 39.
Elevazione del limite di spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1951, n. 7, per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1951, n. 7, per la costruzione in Trento di una casa tipo popolare per i dipendenti della Regione, è elevato a L. 62.000.000, comprensive del prezzo dell'area fabbricabile.

Detto limite resta fermo anche nel caso in cui il contributo da parte dello Stato, ai sensi della *legge* 2 *luglio* 1949, n. 408, venga accordato su un importo inferiore a quello indicato nel precedente comma. L'onere a totale carico della Regione non dovrà comunque superare i 17.000.000 di lire.

Art. 2.

Alla spesa di L. 22.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di uguale importo che viene inscritto al cap. n. 226-*ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1952, con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio medesimo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1952, n. 40.
Ricostituzione dei comuni di Croviana e Terzolas.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Croviana e Terzolas, aggregati a quello di Malè con regio decreto 20 luglio 1928, n. 1361, sono ricostituiti con la rispettiva circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1952, n. 41.
Ricostituzione dei comuni di Ruffrè, Sarnonico e Ronzone.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Ruffrè Sarnonico e Ronzone, aggregati a quello di Cavareno con regio decreto 21 giugno 1928, n 1600, sono ricostituiti ciascuno con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1952, n. 42.
Ricostituzione dei comuni di Banco e Casez.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Banco e Casez, aggregati a quello di Sanzeno con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2376, vengono ricostituiti con la rispettiva circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1952, n. **43.**
Ricostituzione del comune di Faedo.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comune di Faedo, aggregato a quello di San Michele all'Adige con regio decreto 9 aprile 1928, n. 890, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 dicembre 1952

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1952, n. 44.
Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1952, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (5° provvedimento).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Comuni sottoindicati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, le supercontribuzioni sui limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi, per ognuno indicate:

Bleggio Superiore: il 100 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo; il 500 % sulla sovrimposta terreni.

Merano: il 100 % su tutte le voci della tariffa ordinaria delle imposte di consumo; il 100 % sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni; il 100 % sulla sovrimposta terreni; il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 100 % sulle seguenti imposte comunali: cani, domestici, biliardi, patente, macchine da caffè, licenza insegne, occupazione spazi ed aree, valore locativo e bestiame.

Rovereto il 100 % sulla sovrimposta terreni; il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 100 % sull'imposta consumo carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni; il 75 % sull'imposta consumo bevande vinose; il 25 % su tutte le altre voci della tariffa imposte di consumo; il 66 % sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni; il 40 % su tutte le altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia.

Trento il 100 % sulla sovrimposta terreni; il 100 % sulla addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 75 % sulle bevande vinose; il 100 % sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni; il 900 % sull'imposta di consumo sui materiali da costruzione, dovuta in abbonamento obbligatorio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 dicembre 1952.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1952, n. **2.**
Disposizioni in materia di toponomastica.

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Amministrazioni comunali qualora intendano, con propria delibera, mutare il nome di qualcuna delle antiche strade e piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere l'approvazione della delibera stessa da parte della Giunta provinciale.

Art. 2.

Analogamente nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 3.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 4.

Nessun monumento, lapide, o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Nella formulazione delle loro proposte le Amministrazioni comunali devono sentire il parere della competente Sopraintendenza ai monumenti e gallerie della Provincia.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 5.

E' in facoltà della Giunta provinciale di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratta di persone particolarmente benemerite.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 8 novembre 1952

Il Presidente della Giunta provinciale
BALISTA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1952, n. 3.

Concessione di contributi e sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni, a carattere provinciale, aventi per scopo l'incremento della cultura, la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali.

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento annuale sul bilancio provinciale di un fondo per la concessione di contributi o sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni a carattere provinciale aventi per scopo:

a) di incrementare la cultura mediante la fondazione e l'esercizio di biblioteche, accademie, istituti e musei;

b) di conservare e valorizzare gli usi e costumi caratteristici;

c) di organizzare manifestazioni artistiche locali;

sempreché tali attività siano svolte senza scopo di lucro per l'elevazione morale e sociale della popolazione.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi e sussidi, entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sarà fatta con riguardo alla importanza dell'attività svolta, alle possibilità di sviluppo della iniziativa ed alla capacità finanziaria dei singoli enti promotori.

Art. 3.

Gli enti che intendono ricorrere alla Provincia per l'assegnazione dei contributi e sussidi di cui al precedente art. 1, dovranno presentare entro il mese di maggio di ogni anno, in quanto si tratti di organismi di carattere permanente, apposita domanda alla *Giunta provinciale* di Trento corredata:

a) di una relazione sull'attività svolta in precedenza;

b) del programma stabilito per l'anno in corso e per l'iniziativa prevista;

c) del preventivo di spesa annuale;

d) del conto consuntivo per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 4.

Le domande saranno istruite in conformità ai criteri fissati all'art. 2 e sottoposte quindi al parere di una Commissione consultiva così composta

1) dall'Assessore competente o da un suo delegato che la presiede;

2) dal provveditore agli studi di Trento o da un suo delegato;

3) dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo o da un suo delegato;

4) da due membri del Consiglio provinciale.

Art. 5.

In deroga all'art. 3, comma primo, potranno essere prese in considerazione anche domande relative a singole manifestazioni di carattere eccezionale o attività occasionali, purchè tempestivamente presentate.

Art. 6.

Su tutte le domande deciderà in via definitiva la Giunta provinciale.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi e sussidi concessi dalla Giunta provinciale sarà autorizzata con decreto del Presidente della medesima.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 11 novembre 1952.

Il Presidente della Giunta provinciale
BALISTA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9107455) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.